SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 127° — Numero 114**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 19 maggio 1986** SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica tre Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:* **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì); **2ª Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il martedì e il giovedì); **3ª Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)

SOMMARIO

SUPPLEMENTI ORDINARI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 marzo 1986, n. **189.**

Approvazione del regolamento di amministrazione per la Guardia di finanza.

86G0438

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 aprile 1985, n. **1068.**

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Palermo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Palermo, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2412, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Palermo, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 50, relativo al corso di laurea in medicina e chirurgia, all'elenco degli insegnamenti complementari è aggiunto il seguente nuovo insegnamento:

istologia patologica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 aprile 1985

PERTINI

FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 aprile 1986
Registro n. 34 Istruzione, foglio n. 103

86G0453

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1985, n. **1069.**

Modificazione allo statuto dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1163, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 16, all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in filosofia, è aggiunto l'insegnamento di «logica».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1985

COSSIGA

FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 aprile 1986
Registro n. 34 Istruzione, foglio n. 117

85G0454

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 dicembre 1985, n. **1070.**

Modificazione allo statuto del Politecnico di Milano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto del Politecnico di Milano, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1028, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto del Politecnico di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 29, all'elenco degli insegnamenti complementari della facoltà di ingegneria, è aggiunto l'insegnamento di «materiali polimerici».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 dicembre 1985

COSSIGA

FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 aprile 1986
Registro n. 34 Istruzione, foglio n. 115

86C0435

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 dicembre 1985, n. **1071.**

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Napoli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Napoli, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1162, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Napoli, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

All'art. 129, relativo al corso di laurea in medicina e chirurgia della prima facoltà di medicina e chirurgia, nell'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunti i seguenti nuovi insegnamenti:

indagini diagnostiche in anestesiologia;
tecnica e diagnostica delle autopsie.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 dicembre 1985

COSSIGA

FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 aprile 1986
Registro n. 33 Istruzione, foglio n. 68

86G0452

LEGGE 15 maggio 1986, n. **190**.

Modifica dell'articolo 10 della legge 3 maggio 1985, n. 204, concernente disciplina dell'attività di agente e rappresentante di commercio.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. L'articolo 10 della legge 3 maggio 1985, n. 204, è sostituito dal seguente:

«Art. 10. — Sono iscritti di diritto nel ruolo tutti gli agenti o rappresentanti di commercio e le società di rappresentanza che, alla data di entrata in vigore delle presenti norme, risultano iscritti nei ruoli, transitorio ed effettivo, previsti dalla legge 12 marzo 1968, n. 316.

Hanno, altresì, diritto ad essere iscritti nel ruolo, a domanda, gli agenti e rappresentanti di commercio e i legali rappresentanti delle società, comprese quelle costituite ai sensi dell'articolo 3, comma 16, del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, in possesso dei requisiti previsti per la iscrizione nell'elenco effettivo di cui alla legge 12 marzo 1968, n. 316, anche se non hanno presentato la domanda di passaggio dall'elenco transitorio a quello effettivo durante la vigenza della predetta legge.

È prorogata — fino alla nomina delle commissioni di cui ai precedenti articoli 4 e 8, da istituire entro e non oltre il 30 giugno 1986 — l'attività delle commissioni provinciali e centrali istituite ai sensi della legge 12 marzo 1968, n. 316, sia per l'esame delle domande presentate entro il 5 giugno 1985, da esaminare ai sensi della citata legge, sia per l'esame delle domande presentate successivamente alla predetta data del 5 giugno 1985».

2. In ogni caso le domande presentate entro il 5 giugno 1985 vanno esaminate ai sensi della legge 12 marzo 1968, n. 316.

Art. 2.

La lettera *d*) dell'articolo 5, comma primo, della legge 3 maggio 1985, n. 204, è sostituita dalla seguente:

«*d*) avere assolto gli impegni derivanti dalle norme relative alla scuola dell'obbligo vigenti al momento dell'età scolare dell'interessato, conseguendo il relativo titolo».

Art. 3.

I procacciatori d'affari possono partecipare ai corsi di cui all'articolo 5, secondo comma, punto 1, della legge 3 maggio 1985, n. 204, purché iscritti al registro ditte istituito presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 15 maggio 1986

COSSIGA

CRAXI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI

NOTE

Note all'art. 1:

— La legge n. 204/1985 reca: «Disciplina dell'attività di agente e rappresentante di commercio».

— La legge n. 316/1968 reca: «Disciplina della professione di agente e rappresentante di commercio».

— Il testo dell'art. 3, comma 16, del D.L. n. 853/1984 (Disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto e di imposta sul reddito e disposizioni relative all'Amministrazione finanziaria) è il seguente:

«Se tra l'imprenditore e i collaboratori familiari di cui al quarto comma dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, indicati nell'atto pubblico o nella scrittura privata ivi previsti, venga costituita, con atto sottoposto a registrazione entro il 30 settembre 1985, una società in nome collettivo o in accomandita semplice con contestuale conferimento dell'azienda da parte dell'imprenditore, il conferimento stesso è soggetto alle imposte di registro, ipotecarie e catastali in misura fissa e non è considerato cessione agli effetti delle imposte sul reddito; l'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili compresi nell'azienda è ridotta alla metà. Il riferimento al quarto comma del suddetto art. 5 si intende fatto al testo vigente anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto».

Nota all'art. 2:

Il testo dell'art. 5 della legge n. 204/1985 (Disciplina dell'attività di agente e rappresentante di commercio), come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 5. — Per ottenere l'iscrizione nel ruolo il richiedente deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) essere cittadino italiano o cittadino di uno degli Stati membri della Comunità economica europea, ovvero straniero residente nel territorio della Repubblica italiana;

b) godere dell'esercizio dei diritti civili;

c) non essere interdetto o inabilitato, fallito, condannato per delitti contro la pubblica amministrazione, l'amministrazione della giustizia, la fede pubblica, l'economia pubblica, l'industria ed il commercio, ovvero per delitto di omicidio volontario, furto, rapina, estorsione, truffa, appropriazione indebita, ricettazione e per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commini la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque anni salvo che non sia intervenuta la riabilitazione;

d) *avere assolto gli impegni derivanti dalle norme relative alla scuola dell'obbligo vigenti al momento dell'età scolare dell'interessato, conseguendo il relativo titolo.*

Il richiedente deve inoltre:

1) aver frequentato con testo positivo uno specifico corso professionale istituito o riconosciuto dalle regioni;

2) oppure aver prestato la propria opera per almeno due anni alle dipendenze di una impresa con qualifica di viaggiatore piazzista o con mansioni di dipendente qualificato addetto al settore vendite, purché l'attività sia stata svolta anche se non continuativamente entro i cinque anni dalla data di presentazione della domanda;

3) oppure aver conseguito il diploma di scuola secondaria di secondo grado di indirizzo commerciale o laurea in materie commerciali o giuridiche.

L'iscrizione nel ruolo è incompatibile con l'attività svolta in qualità di dipendente da persone, associazioni o enti, privati o pubblici.

L'iscrizione nel ruolo degli agenti e rappresentanti di commercio è altresì preclusa a coloro che sono iscritti nei ruoli dei mediatori o che comunque svolgono attività per le quali è prescritta l'iscrizione in detti ruoli.

Il ruolo è soggetto a revisione ogni cinque anni».

Nota all'art. 3:

Il testo dell'intero art. 5 della legge n. 204/1985 è riportato nella nota precedente.

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 3178):

Presentato dall'on. BIANCHINI ed altri il 2 ottobre 1985.

Assegnato alla XII commissione (Industria e commercio), in sede legislativa, il 18 dicembre 1985, con pareri delle commissioni I, IV, VIII e XIII.

Esaminato dalla XII commissione e approvato il 16 gennaio 1986.

Senato della Repubblica (atto n. 1658):

Assegnato alla 10ª commissione (Industria), in sede referente, il 13 febbraio 1986, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª e 11ª.

Esaminato dalla 10ª commissione, in sede referente, il 22 aprile 1986.

Assegnato nuovamente alla 10ª commissione, in sede deliberante, il 24 aprile 1986.

Esaminato dalla 10ª commissione, in sede deliberante, e approvato il 29 aprile 1986.

86G0520

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 febbraio 1986.

Determinazione della misura e delle modalità di versamento del contributo di cui all'art. 8 della legge 7 agosto 1982, n. 526, dovuto dalle imprese di assicurazione autorizzate all'esercizio delle assicurazioni della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli e dei natanti.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti;

Visto l'art. 8 della legge 7 agosto 1982, n. 526, in base al quale le imprese autorizzate all'esercizio delle assicurazioni della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli e dei natanti sono tenute, a decorrere dall'anno 1982, a versare annualmente e direttamente allo Stato un contributo — da determinarsi in una percentuale del premio incassato per ciascun contratto relativo alle predette assicurazioni — sostitutivo delle azioni spettanti alle regioni ed agli altri enti che erogano prestazioni facenti carico al Servizio sanitario nazionale, nei confronti delle imprese stesse, dei responsabili o delle imprese designate a norma dell'art. 20 della legge 24 dicembre 1969, n. 990;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 26 febbraio 1985 concernente la determinazione della misura e delle modalità di versamento del contributo di cui al citato art. 8 della legge 7 agosto 1982, n. 526, dovuto per l'anno 1985,

Rilevato che le variazioni intervenute nell'ammontare complessivo dei premi delle assicurazioni della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli e dei natanti nonché nei costi sostenuti dal Servizio sanitario nazionale non determinano la necessità di modificare la misura del citato contributo stabilita per l'anno 1985 con il predetto decreto del Presidente della Repubblica in data 26 febbraio 1985;

Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 23 gennaio 1986, con il quale è stata determinata per l'anno 1986 l'aliquota per gli oneri di gestione di cui occorre depurare i premi ai fini dell'applicazione dei contributi, commisurati ai premi, posti a carico delle imprese di assicurazione;

Sentita l'Associazione nazionale fra le imprese di assicurazione (ANIA) quale organizzazione sindacale delle imprese di assicurazione più rappresentative sul piano nazionale;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del tesoro e della sanità;

Decreta:

Art. 1.

Il contributo di cui all'art. 8 della legge 7 agosto 1982, n. 526, è stabilito per l'anno 1986 nella misura del 4,45% dei premi incassati nello stesso anno dalle imprese autorizzate all'esercizio delle assicurazioni della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, per ciascun contratto relativo alle predette assicurazioni.

L'aliquota di cui al primo comma si applica sui premi incassati, escluse le tasse e le imposte; depurati degli oneri di gestione determinati, per l'anno 1986, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ai sensi dell'art. 123 del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449.

Art. 2.

Le imprese di assicurazioni autorizzate all'esercizio delle assicurazioni della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, entro il 31 maggio 1986, debbono presentare al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato la denuncia dei premi e degli accessori incassati nell'anno 1985 per le predette assicurazioni.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sulla base della denuncia di cui al primo comma, procede per ciascuna impresa alla determinazione in via provvisoria del contributo dovuto per l'anno 1986.

Le imprese di assicurazioni autorizzate nel corso dell'anno 1986 all'esercizio delle assicurazioni della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, entro un mese dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto di autorizzazione,

debbono presentare al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, una denuncia dei premi che si presume possano essere incassati nel corso dello stesso anno per le predette assicurazioni, in conformità alle indicazioni del programma di attività di cui all'art. 12 della legge 10 giugno 1978, n. 295.

Sulla base della denuncia di cui al comma precedente il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, procede alla determinazione in via provvisoria del contributo dovuto per l'anno in corso il cui ammontare deve essere corrisposto con le modalità di cui al successivo art. 4.

Art. 3.

Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, comunica a ciascuna impresa, al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, nonché alla ragioneria provinciale dello Stato ed alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato, nella cui circoscrizione l'impresa ha sede legale, l'ammontare del contributo dovuto in via definitiva per l'anno 1985 ed in via provvisoria per l'anno 1986.

Art. 4.

Le imprese di assicurazione provvedono al versamento del contributo dovuto in via provvisoria per l'anno 1986 in quattro rate trimestrali uguali, scadenti alla fine dei mesi di luglio e ottobre dell'anno 1986 ed alla fine dei mesi di gennaio ed aprile dell'anno 1987.

Le eventuali differenze risultanti a debito ed a credito di ciascuna impresa a seguito della determinazione definitiva del contributo eseguita sulla base della denuncia dei premi incassati nell'anno 1986, da presentarsi entro il 31 maggio 1987, sono conteggiate sulla prima rata del contributo dovuto per l'anno 1987.

Il versamento del contributo è effettuato presso la sezione di tesoreria provinciale dello Stato, nella cui circoscrizione l'impresa ha la sede legale, con imputazione al capo X, capitolo 3342, art. 12.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 25 febbraio 1986

COSSIGA

CRAXI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

ALTISSIMO, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

GORIA, *Ministro del tesoro*

DEGAN, *Ministro della sanità*

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 maggio 1986
Registro n. 7 Industria, foglio n. 154

86A3787

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 12 aprile 1986.

Modificazione al modello 1 di cui all'allegato *E* del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto l'art. 42, terzo comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, il quale dà facoltà al prefetto di concedere, in caso di dimostrato bisogno, licenza di portare rivoltelle o pistole;

Visto l'art. 61 del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, il quale stabilisce che la licenza di porto d'armi è rilasciata su apposito libretto personale formato da una copertina conforme al modulo annesso al regolamento di esecuzione contenente la fotografia e la firma del richiedente e l'indicazione delle sue generalità e dei suoi connotati, nonché da uno o più fogli di carta bollata sui quali sono riprodotti i modelli annessi allo stesso regolamento;

Visto il modello 1 dell'allegato *E* del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza relativo al libretto personale per licenza di porto d'armi, il quale reca nella sottoscrizione l'indicazione «Il questore»;

Considerato che il provvedimento previsto dal citato art. 42, terzo comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza è unico e che dal punto di vista documentale i due elementi sopracitati del libretto con la foto del richiedente e del foglietto bollato, di cui esso consta, sono inscindibili tra loro, per cui si ritiene che gli stessi debbano entrambi essere firmati dall'autorità che per legge è l'unica titolare del potere autorizzatorio *de quo*, e cioè dal prefetto;

Ritenuta, pertanto, la necessità di modificare il citato modello 1 relativo al libretto personale per licenza di porto di armi, dovendo lo stesso essere firmato dal prefetto;

Visto l'art. 366 del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, che dà facoltà al Ministro dell'interno di modificare i modelli contenuti nell'allegato *E* del regolamento stesso;

Decreta:

La dicitura «Il questore» apposta in calce al modello 1 di cui all'allegato *E* del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza relativo al libretto personale per licenza di porto d'armi è sostituita con la dicitura «Il prefetto».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 aprile 1986

Il Ministro: SCALFARO

86A3716

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 22 aprile 1986.

Autorizzazione all'adozione dei tassi di premio puro per le polizze di assicurazione sulla vita stipulate dai dipendenti della S.p.a. Toro assicurazioni, S.p.a. Vittoria riassicurazioni, S.p.a. Allsecures Preservatrice, S.p.a. Giano e D.A.S. S.p.a., richiesta dalla S.p.a. Toro assicurazioni, in Torino.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la domanda in data 25 novembre 1985 della società per azioni Toro assicurazioni, con sede in Torino, intesa ad ottenere l'autorizzazione ad utilizzare i tassi di premio puro per le polizze di assicurazione sulla vita stipulate dai dipendenti della società stessa nonché delle seguenti compagnie del gruppo: S.p.a. Vittoria riassicurazioni, S.p.a. Allsecures Preservatrice, S.p.a. Giano, S.p.a. Risco, S.p.a. D.A.S.;

Vista la nota in data 3 marzo 1986 con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi all'autorizzazione della S.p.a. Toro ad utilizzare i tassi di premio puro per le assicurazioni sulla vita stipulate dai dipendenti delle sole imprese di assicurazione del gruppo;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata l'adozione dei tassi di premio puro, in luogo dei corrispondenti premi di tariffa, per le polizze di assicurazione sulla vita stipulate dai dipendenti della S.p.a. Toro, S.p.a. Vittoria riassicurazioni, S.p.a. Allsecures Preservatrice, S.p.a. Giano, S.p.a. D.A.S., come richiesto dalla S.p.a. Toro assicurazioni. con sede in Torino, sempreché i contratti emessi soddisfino le condizioni di seguito elencate:

in caso di cessazione dal servizio prima del compimento del sessantesimo anno di età per impiegati non dirigenti o del sessantacinquesimo anno di età per impiegati dirigenti, il dipendente potrà mantenere in vigore la propria polizza alle normali condizioni di tariffa;

quando il dipendente cesserà dal servizio per quiescenza, senza peraltro prestare la sua opera ad altra impresa anche non assicuratrice, la polizza continuerà ad avere effetto fino alla sua naturale estinzione, previa continuazione del pagamento dei premi puri inizialmente pattuiti;

nel caso di una modifica della partecipazione della S.p.a. Toro al capitale della società controllata, che comporti la perdita del controllo, per le polizze in essere che godono delle presenti agevolazioni, sarà consentita la prosecuzione previo pagamento del corrispondente premio di tariffa;

il valore di riscatto che verrà concesso dopo il pagamento di almeno una annualità di premio, sarà pari alla riserva matematica maturata al momento dell'operazione.

Art. 2.

È denegata l'autorizzazione all'adozione dei tassi di premio puro, in luogo dei corrispondenti premi di tariffa, per le polizze di assicurazione sulla vita stipulate dai dipendenti della S.p.a. Risco - Servizi tecnici assicurativi, in quanto la stessa non é impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni in Italia.

Roma, addì 22 aprile 1986

Il Ministro: ALTISSIMO

86A3731

DECRETO 2 maggio 1986.

Modificazioni al decreto ministeriale 3 aprile 1981 relativo alla formazione dell'albo dei mandatari abilitati in tema di brevetti per invenzioni e modelli industriali.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto ministeriale 3 aprile 1981 relativo alla formazione dell'albo dei mandatari abilitati in tema di brevetti per invenzioni e modelli industriali;

Visto il decreto ministeriale 27 novembre 1981 con il quale si è provveduto alla nomina della prima commissione dei mandatari abilitati in tema di brevetti per invenzioni e modelli industriali;

Visto il decreto ministeriale 20 dicembre 1984 concernente la proroga della durata in carica della suddetta commissione fino al 27 febbraio 1986;

Ritenuta l'opportunità di apportare alcune modifiche al testo del decreto ministeriale 3 aprile 1981, tenuto conto delle difficoltà di raggiungere la maggioranza assoluta per la elezione dei componenti della commissione, della necessità che la commissione uscente resti in carica fino alla elezione della nuova e di chiarire la lettera dell'art. 4;

Ritenuta altresì la necessità di prorogare la commissione uscente dato che nelle ultime elezioni nessun candidato ha ottenuto la maggioranza assoluta dei voti;

Decreta:

Art. 1.

Il primo comma dell'art. 4 è sostituito dal seguente:

«L'iscrizione all'albo dei mandatari e l'esercizio della professione di consulente in proprietà industriale sono incompatibili con qualsiasi impiego od ufficio pubblico o privato ad eccezione del rapporto di impiego o di cariche rivestite presso società, uffici o servizi specializzati in materia, sia autonomi che organizzati nell'ambito di enti o imprese e dell'attività di insegnamento in qualsiasi forma esercitata, con l'esercizio del commercio, con la professione di notaio, di giornalista professionista, di mediatore, di agente di cambio e di esattore dei tributi».

Art. 2.

Il primo comma dell'art. 13 è sostituito dal seguente:

«I componenti della commissione di cui all'art. 14 sono eletti a maggioranza semplice dei voti segreti validamente espressi per mezzo di schede contenenti un numero di nomi non superiore alla metà più uno dei componenti da eleggere. Vengono quindi considerati eletti i primi otto candidati che hanno riportato il numero maggiore di voti. In caso di parità è preferito il candidato più anziano per iscrizione e, tra coloro che abbiano uguale anzianità di iscrizione, il più anziano di età».

Art. 3.

All'art. 14, dopo il primo comma, viene aggiunto il seguente comma:

«In caso di mancato tempestivo rinnovo, la commissione continua a funzionare fino alla nomina della nuova commissione».

Art. 4.

La commissione nominata con decreto ministeriale 27 novembre 1981 e prorogata con decreto ministeriale 20 dicembre 1984 dura in carica fino all'elezione della nuova commissione e comunque non oltre il 27 settembre 1986.

Roma, addì 2 maggio 1986

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
ALTISSIMO

Il Ministro di grazia e giustizia
MARTINAZZOLI

86A3715

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 4 aprile 1986.

Accertamento dell'importo effettivamente sottoscritto dei certificati di credito del Tesoro a dieci anni, con godimento 1° marzo 1986, emessi fino all'importo massimo di lire 3.000 miliardi.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il proprio decreto n. 621535/66-AU-105 del 22 febbraio 1986, registrato alla Corte dei conti il 27 febbraio 1986, registro n. 7 Tesoro, foglio n. 59, con cui è stata disposta un'emissione di certificati di credito del Tesoro a dieci anni, con godimento 1° marzo 1986, fino all'importo massimo di lire 3.000 miliardi;

Visto, in particolare, l'art. 7 del cennato decreto del 22 febbraio 1986, con il quale, tra l'altro, si è stabilito che con successivo decreto ministeriale si sarebbe provveduto ad accertare l'importo dei certificati effettivamente sottoscritto;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato che i titoli in parola sono stati sottoscritti per il minor importo di lire 2.580 miliardi;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, terzo comma, del decreto ministeriale n. 621535 del 22 febbraio 1986, meglio specificato nelle premesse, l'importo effettivamente sottoscritto dei certificati di credito del Tesoro a dieci anni, con godimento 1° marzo 1986, emessi con il provvedimento medesimo fino all'importo di lire 3.000 miliardi, ammonta a nominali lire 2.580 miliardi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 aprile 1986

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 aprile 1986
Registro n. 12 Tesoro, foglio n. 276

86A3611

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Autorizzazione al Governo della Repubblica federale di Germania ad accettare un legato

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 11 dicembre 1985, registrato alla Corte dei conti l'8 aprile 1986, registro n. 3 Esteri, foglio n. 385, il Governo della Repubblica federale di Germania è stato autorizzato ad accettare il legato disposto in suo favore da don Ignazio Vigoni Medici di Marigniano con testamento olografo pubblicato a rogito dott. Lodovico Barassi, notaio in Milano, rep. n. 30553/8969, registrato a Milano, atti pubblici, il 21 marzo 1983, col n. 7804, serie H.

86A3228

Autorizzazione al Governo della Repubblica popolare di Angola ad acquistare una proprietà immobiliare

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 28 gennaio 1986, registrato alla Corte dei conti l'8 aprile 1986, registro n. 4 Esteri, foglio n. 97, il Governo della Repubblica popolare di Angola è stato autorizzato ad acquistare la proprietà immobiliare sita in Roma, località Olgiata, via Cassia km 19,500, da destinare a residenza del capo della missione diplomatica angolana in Roma.

86A3229

Rilascio di exequatur

In data 16 aprile 1986 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur ai signori:

Leonello D'Aloja console generale onorario *ad personam* del Principato di Monaco a Venezia;

Nicolas Christoyannis console onorario della Repubblica ellenica a Perugia;

Giorgio Rocco console onorario della Repubblica di Costa Rica a Milano;

Giuseppe Rizzo console onorario della Repubblica del Ghana a Milano;

Witold Grabek console presso il consolato generale della Repubblica popolare di Polonia a Milano;

Oscar Cosulich console generale onorario del Regno di Danimarca a Napoli;

Roberto Hausbrandt console onorario della Repubblica federale di Germania a Trieste;

Luciano Zilocchi console onorario titolare del consolato onorario della Repubblica della Guinea Bissau a Piacenza;

Lorenzo Jarach console onorario, titolare del consolato onorario della Repubblica del Botswana a Torino;

Hanne Elizabeth Frendrup Carstensen Castellucci console onorario del Regno di Danimarca a Palermo;

Giulio Adelfio console onorario, titolare del consolato onorario della Repubblica di Finlandia a Palermo;

Ronald Godfrey console, capo della sezione consolare del Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord;

Salvatore Canzano console onorario della Repubblica della Costa d'Avorio a Bari;

Gilberto Ferri console onorario del Regno del Belgio a Pescara;

Gonzalo Fernandez de Cordova y Moreno console generale di Spagna a Genova;

Luigi Viglino console onorario reggente il consolato generale onorario della Repubblica di Honduras a Torino.

86A3278

Limitazione delle funzioni consolari al titolare del vice consolato di seconda categoria in Formosa (Argentina)

Con decreto ministeriale 16 aprile 1986, il signor Fiorenzo Gandini, vice console onorario in Formosa (Argentina), con circoscrizione territoriale comprendente la provincia di Formosa, oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi e di aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di aeromobili;

c) ricezione e trasmissione dei testamenti formati a bando di navi e di aeromobili;

d) ricezione e trasmissione di atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

e) atti conservativi, che non implichino disposizioni dei beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo;

f) rilascio di certificazioni, vidimazioni e legalizzazioni;

g) rinnovo di passaporti nazionali e vidimazione di quelli stranieri, dopo aver interpellato, caso per caso, il consolato generale d'Italia in Rosario;

h) compiere le operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale;

i) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

86A3296

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di immobili nei comuni di Fontanafredda, Bentivoglio e Pagnacco

Con decreto 10 dicembre 1985, n. 2093, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato dei tratti di terreno segnato nel catasto del comune di Fontanafredda (Pordenone) al foglio n. 1, mappale 17½ al foglio n. 2 mappali 4½; 1½; 9½; 10½; al foglio n. 3 mappale 220½ di complessivi mq 2230 ed indicato nell'estratto di mappa rilasciato il 28 maggio 1985 in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Pordenone, che fa parte integrante del citato decreto.

Con decreto 21 febbraio 1986, n. 53, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un tratto di terreno ex alveo della Fossa Quadra, segnato nel catasto del comune di Bentivoglio (Bologna) al foglio n. 34, mappale 101, di are 24.60, ed indicato nell'estratto di mappa rilasciato il 10 ottobre 1979, in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Bologna, con allegato verbale di delimitazione 8 giugno 1979, che fa parte integrante del citato decreto.

Con decreto 21 febbraio 1986, n. 2379, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un tratto di terreno ex alveo del corso d'acqua Rio Riolino, segnato nel catasto del comune di Pagnacco (Udine) al foglio n. 10, mappale 654 (ex 526½) di mq 70 catastali (effettivi mq 106), ed indicato nella planimetria rilasciata il 31 agosto 1985 in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Udine, con allegata rilevazione catastale, prot. n. 4070/1434/85 dello stesso ufficio tecnico erariale, che fa parte integrante del citato decreto.

86A3651

MINISTERO DEL TESORO

N. 90

Corso dei cambi del 13 maggio 1986 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1493,400	1493,400	—	1493,400	1493,40	1493,45	1493,500	1493,400	1493,400	1493,40
Marco germanico	686,100	686,100	—	686,100	686,30	686,10	686,100	686,100	686,100	686,10
Franco francese	215,460	215,460	—	215,460	215,45	215,43	215,410	215,460	215,460	215,45
Fiorino olandese	609,300	609,300	—	609,300	609,19	609,35	609,400	609,300	609,300	609,30
Franco belga	33,627	33,627	—	33,627	33,642	33,73	33,635	33,627	33,627	33,62
Lira sterlina	2307,200	2307,200	—	2307,200	2308,80	2308,87	2309,500	2307,200	2307,200	2307,20
Lira irlandese	2086,750	2086,750	—	2086,750	2089,75	2087—	2087 —	2086,750	2086,750	—
Corona danese	185,540	185,540	—	185,540	185,60	185,71	185,620	185,540	185,540	185,55
Dracma	10,940	10,940	—	10,940	—	—	10,932	10,940	10,940	—
E.C.U.	1475 —	1475 —	—	1475 —	1476,50	1476,30	1474,700	1475 —	1475 —	1475 —
Dollaro canadese	1082.500	1082,500	—	1082,500	1080,70	1080,70	1082,800	1082,500	1082,500	1082,50
Yen giapponese	9,219	9,219	—	9,219	9,501	9,26	9,226	9,219	9,219	9,22
Franco svizzero	828 —	828 —	—	828 —	828,13	828,11	828,250	828 —	828 —	828 —
Scellino austriaco	97,520	97,520	—	97,520	97,595	97,65	97,561	97,520	97,520	97,52
Corona norvegese	200.610	200,610	—	200.610	200,05	200,73	200,400	200,610	200,610	200,60
Corona svedese	212,190	212,190	—	212,190	212,80	212,30	212,130	212,190	212,190	212,19
FIM	300,700	300,700	—	300.700	303 —	303,70	300,800	300,700	300,700	—
Escudo portoghese	10,210	10,210	—	10,210	10,22	10,78	10,190	10,210	10,210	10,21
Peseta spagnola	10,800	10,800	—	10,800	10,823	10,79	10,797	10,800	10,800	10,80
Dollaro australiano	1094 —	1094 —	—	1094 —	1094,75	1094 —	1092 —	1094 —	1094 —	1094 —

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 13 maggio 1986

Valuta	Cambio	Valuta	Cambio	Valuta	Cambio
Dollaro USA	1493,450	Lira irlandese	2086,875	Scellino austriaco	97,540
Marco germanico	686,100	Corona danese	185,580	Corona norvegese	200,505
Franco francese	215,435	Dracma	10,936	Corona svedese	212,160
Fiorino olandese	609,350	E.C.U.	1474,850	FIM	300,750
Franco belga	33,631	Dollaro canadese	1082,650	Escudo portoghese	10,200
Lira sterlina	2308,350	Yen giapponese	9,222	Peseta spagnola	10.798
		Franco svizzero	828,125	Dollaro australiano	1093 —

Media dei titoli del 13 maggio 1986

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	73,750
Redimibile 6% (Edilizia scolastica) 1971-86	98,500
» 6% » » 1972-87	97,500
» 9% » » 1975-90	98,500
» 9% » » 1976-91	98 —
» 10% » » 1977-92	96,500
» 12% (Beni Esteri 1980)	104,550
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	91.300
Certificati di credito del Tesoro 1-6-1981/86 16%	106,900
» » » TR 2,5% 1983/93	89,250
» » » Ind. ENI 1-8-1988	100,750
» » » » EFIM 1-8-1988	101,150
» » » » 1- 6-1982/86	100 —
» » » » 1- 7-1982/86	100,225
» » » » 1- 7-1983/86	100 —
» » » » 1- 8-1982/86	100,350
» » » » 1- 8-1983/86	100 —
» » » » 1- 9-1982/86	100,550
» » » » 1- 9-1983/86	100,075
» » » » 1-10-1982/86	100,725
» » » » 1-10-1983/86	100,500
» » » » 1-11-1982/86	101,300
» » » » 1-12-1982/86	101,300
» » » » 1- 1-1983/87	101,175
» » » » 1- 2-1983/87	101,175
» » » » 1- 3-1983/87	101,475
» » » » 1- 4-1983/87	101,500
» » » » 1- 5-1983/87	102,050
» » » » 1- 6-1983/87	101,575
» » » » 1-11-1983/87	101,100
» » » » 1-12-1983/87	100.775
» » » » 1- 1-1984/88	100,150
» » » » 1- 2-1984/88	100,200
» » » » 1- 3-1984/88	100,250
» » » » 1- 4-1984/88	100,725
» » » » 1- 5-1984/88	101,450
» » » » 1- 6-1984/88	100,500
» » » » 1- 7-1983/88	101,550
» » » » 1- 8-1983/88	101,550
» » » » 1- 9-1983/88	101,200

Titolo	Media
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-10-1983/88	101,675
» » » » 1- 7-1990	98,825
» » » » 1- 8-1990	98,875
» » » » 1- 9-1990	99 —
» » » » 1-11-1983/90	103,550
» » » » 1-12-1983/90	102,975
» » » » 1- 1-1984/91	102,150
» » » » 1- 2-1984/91	102,300
» » » » 1- 3-1984/91	100,800
» » » » 1- 4-1984/91	101,325
» » » » 1- 5-1984/91	101,825
» » » » 1- 6-1984/91	101,100
» » » » 1- 7-1984/91	100,325
» » » » 1- 8-1984/91	100,225
» » » » 1- 9-1984/91	100,300
» » » » 1-10-1984/91	100,350
» » » » 1-11-1984/91	100,650
» » » » 1-12-1984/91	100,150
» » » » 1- 1-1992	100,025
» » » » 1- 2-1992	99,350
» » » » 1- 2-1995	99,975
» » » » 1- 3-1995	98,125
» » » » 1- 4-1995	98,600
» » » » 1- 5-1995	98,975
» » » » 1- 6-1995	98,325
» » » » 1- 7-1995	98,750
Buoni Tesoro Pol. 13,50% 1- 7-1986	99,975
» » » 13,50% 1-10-1986	100,250
» » » 12,50% 1- 1-1987	100,400
» » » 12 % 1- 2-1988	101,950
» » » 12 % 1- 3-1988	102,550
» » » 12,25% 1- 5-1988	103,350
» » » 12,50% 1- 7-1988	103,550
» » » 12,50% 1-10-1988	103,275
» » » 12,50% 1-11-1988	103,400
» » Nov. 12 % 1-10-1987	101,350
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14%	115,250
» » » » 22-11-1982/89 13%	113,875
» » » » 1983/90 11,50%	111,125
» » » » 1984/91 11,25%	111,250
» » » » 1984/92 10,50%	111,125
» » » » 1985/93 9,60%	106,825

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

86M13056

MINISTERO DEL TESORO

N. 91

Corso dei cambi del 14 maggio 1986 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1504,900	1504,900	1505,25	1504,900	1504 —	1505 —	1505,250	1504,900	1504,900	1504,90
Marco germanico	686 —	686 —	685,98	686 —	686,30	686 —	686 —	686 —	686 —	686 —
Franco francese	215,320	215,320	215,30	215,320	215,45	215,35	215,440	215,320	215,320	215,30
Fiorino olandese	609,200	609,200	609,50	609,200	609,19	609,20	609,200	609,200	609,200	609,20
Franco belga	33,624	33,624	33,63	33,624	33,642	33,60	33,620	33,624	33,624	33,62
Lira sterlina	2313,500	2313,500	2314 —	2313,500	2312 —	2313,50	2313,500	2313,500	2313,500	2313,50
Lira irlandese	2089 —	2089 —	2090 —	2089 —	2089,75	2089,35	2089,700	2089 —	2089 —	—
Corona danese	185,710	185,710	185,70	185,710	185,60	185,68	185,660	185,710	185,710	185,70
Dracma	10,941	10,941	10,95	10,941	—	—	10,937	10,941	10,941	—
E.C.U.	1474,800	1474,800	1476,25	1474,800	1476,50	1474,90	1475 —	1474,800	1474,800	1474,80
Dollaro canadese	1090 —	1090 —	1092 —	1090 —	1090,70	1090 —	1090,800	1090 —	1090 —	1090 —
Yen giapponese	9,197	9,197	9,20	9,197	9,151	9,19	9,198	9,197	9,197	9,19
Franco svizzero	825,600	825,600	826,25	825,600	828,13	825,65	825,700	825,600	825,600	825,60
Scellino austriaco	97,602	97,602	97,65	97,602	97,755	97,61	97,620	97,602	97,602	97,60
Corona norvegese	201,100	201,100	201,10	201,100	201,05	201,10	201,100	201,100	201,100	201,10
Corona svedese	212,300	212,300	212,40	212,300	212,80	212,25	212,200	212,300	212,300	212 —
FIM	300,650	300,650	301,25	300,650	303 —	300,90	301,300	300,650	300,650	—
Escudo portoghese	10,210	10,210	10,25	10,210	10,22	10,23	10,250	10,210	10,210	10,21
Peseta spagnola	10,792	10,792	10,80	10,792	10,803	10,79	10,792	10,792	10,792	10,79
Dollaro australiano	1063 —	1063 —	1065 —	1063 —	1062,75	1062 —	1062 —	1063 —	1063 —	1063 —

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 14 maggio 1986

Dollaro USA	1505,075	Lira irlandese	2089,350	Scellino austriaco	97,611
Marco germanico	686 —	Corona danese	185,685	Corona norvegese	201,100
Franco francese	215,380	Dracma	10,939	Corona svedese	212,250
Fiorino olandese	609,200	E.C.U.	1474,900	FIM	300,975
Franco belga	33,622	Dollaro canadese	1090,400	Escudo portoghese	10,230
Lira sterlina	2313,500	Yen giapponese	9,197	Peseta spagnola	10,792
		Franco svizzero	825,650	Dollaro australiano	1062,500

Media dei titoli del 14 maggio 1986

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	74,125
Redimibile 6% (Edilizia scolastica) 1971-86	98,500
» 6% » » 1972-87	97,500
» 9% » » 1975-90	98,500
» 9% » » 1976-91	98,250
» 10% » » 1977-92	98,500
» 12% (Beni Esteri 1980)	104,750
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	91,300
Certificati di credito del Tesoro 1-6-1981/86 16%	106,900
» » » TR 2,5% 1983/93	88,950
» » » Ind. ENI 1-8-1988	100,750
» » » » EFIM 1-8-1988	101,150
» » » » 1- 6-1982/86	100 —
» » » » 1- 7-1982/86	100,250
» » » » 1- 7-1983/86	99,975
» » » » 1- 8-1982/86	100,275
» » » » 1- 8-1983/86	100 —
» » » » 1- 9-1982/86	100,450
» » » » 1- 9-1983/86	100,025
» » » » 1-10-1982/86	100,700
» » » » 1-10-1983/86	100,450
» » » » 1-11-1982/86	101,450
» » » » 1-12-1982/86	101,375
» » » » 1- 1-1983/87	101,175
» » » » 1- 2-1983/87	101,150
» » » » 1- 3-1983/87	101,300
» » » » 1- 4-1983/87	101,450
» » » » 1- 5-1983/87	102,225
» » » » 1- 6-1983/87	101,650
» » » » 1-11-1983/87	101,500
» » » » 1-12-1983/87	100,950
» » » » 1- 1-1984/88	100,350
» » » » 1- 2-1984/88	100,325
» » » » 1- 3-1984/88	100,250
» » » » 1- 4-1984/88	100,675
» » » » 1- 5-1984/88	101,400
» » » » 1- 6-1984/88	100,500
» » » » 1- 7-1983/88	101,500
» » » » 1- 8-1983/88	101,525
» » » » 1- 9-1983/88	101,275
» » » » 1-10-1983/88	101,700

Titolo	Media
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 7-1990	98,850
» » » » 1- 8-1990	98,800
» » » » 1- 9-1990	99 —
» » » » 1-11-1983/90	103,525
» » » » 1-12-1983/90	102,975
» » » » 1- 1-1984/91	102,200
» » » » 1- 2-1984/91	102,225
» » » » 1- 3-1984/91	100,650
» » » » 1- 4-1984/91	101,300
» » » » 1- 5-1984/91	101,725
» » » » 1- 6-1984/91	101,075
» » » » 1- 7-1984/91	100,275
» » » » 1- 8-1984/91	100,225
» » » » 1- 9-1984/91	100,225
» » » » 1-10-1984/91	100,300
» » » » 1-11-1984/91	100,475
» » » » 1-12-1984/91	100,150
» » » » 1- 1-1992	99,950
» » » » 1- 2-1992	99,275
» » » » 1- 2-1995	100,100
» » » » 1- 3-1995	98,075
» » » » 1- 4-1995	98,575
» » » » 1- 5-1995	98,700
» » » » 1- 6-1995	98,325
» » » » 1- 7-1995	98,750
Buoni Tesoro Pol. 13,50% 1- 7-1986	99,975
» » » 13,50% 1-10-1986	100,300
» » » 12,50% 1- 1-1987	100,300
» » » 12 % 1- 2-1988	101,875
» » » 12 % 1- 3-1988	102,250
» » » 12,25% 1- 5-1988	102,925
» » » 12,50% 1- 7-1988	103,650
» » » 12,50% 1-10-1988	103,375
» » » 12,50% 1-11-1988	103,625
» » Nov. 12 % 1-10-1987	101,650
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14%	115,250
» » » » 22-11-1982/89 13%	114,300
» » » » 1983/90 11,50%	111,150
» » » » 1984/91 11,25%	111,625
» » » » 1984/92 10,50%	111,250
» » » » 1985/93 9,60%	106,675

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

86M14056

MINISTERO DEL TESORO

Dati sintetici del conto riassuntivo del Tesoro del mese di marzo 1986

Il conto riassuntivo del Tesoro del mese di marzo 1986 che sarà pubblicato prossimamente in supplemento straordinario conterrà tra l'altro i seguenti dati:

MOVIMENTO GENERALE DI CASSA

		INCASSI	PAGAMENTI	DIFFERENZE
Fondo di cassa al 31 dicembre 1985		67.697.516.018		
Gestione di bilancio	Entrate finali	44.843.354.093.922		— 19.099.788.499.907
	Spese finali		63.943.142.593.829	
	Rimborso di prestiti		9.334.098.710.332	
	Accensione di prestiti	28.273.880.339.203		
	TOTALE	73.117.234.433.125	73.277.241.304.161	— 160.006.871.036
Gestione di tesoreria	Debiti di tesoreria	442.811.619.180.512	423.273.886.981.743	+ 19.537.732.198.769
	Crediti di tesoreria	163.612.398.497.485	182.920.625.528.796	— 19.308.227.031.311
	TOTALE	606.424.017.677.997	606.194.512.510.539	+ 229.505.167.458
	TOTALE COMPLESSIVO	679.608.949.627.140	679.471.753.814.700	
Fondo di cassa al 31 marzo 1986			137.195.812.440	+ 69.498.296.422
	TOTALE A PAREGGIO	679.608.949.627.140	679.608.949.627.140	

SITUAZIONE DEL TESORO

	Al 31 dicembre 1985	Al 31 marzo 1986	VARIAZIONI (+ miglioramento — peggioramento)
Fondo di cassa	67.697.516.018	137.195.812.440	+ 69.498.296.422
Crediti di tesoreria	187.466.527.235.997	206.774.754.267.308	+ 19.308.227.031.311
TOTALE	187.534.224.752.015	206.911.950.079.748	+ 19.377.725.327.733
Debiti di tesoreria	418.623.993.254.035	438.161.725.452.804	— 19.537.732.198.769
Situazione del Tesoro (+ attività; — passività)	— 231.089.768.502.020	— 231.249.775.373.056	— 160.006.871.036

INCASSI E PAGAMENTI DI BILANCIO VERIFICATISI PRESSO LE TESORERIE DELLA REPUBBLICA DAL 1° GENNAIO AL 31 MARZO 1986

INCASSI		PAGAMENTI		DIFFERENZE	
TITOLO I — Entrate tributarie	37.214.525.837.268 *				
TITOLO II — Entrate extratributarie	7.317.850.521.584 *				
ENTRATE CORRENTI . . .	44.532.376.358.852 *	TITOLO I — Spese correnti	62.293.588.212.871	Risparmio pubblico	— 17.761.211.854.019 *
TITOLO III — Alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e rimborso di crediti	310.977.735.070 *	TITOLO II — Spese in conto capitale	1.649.554.380.958		
ENTRATE FINALI . . .	44.843.354.093.922	SPESE FINALI . . .	63.943.142.593.829	Saldo netto da finanziare (—) o da impiegare (+)	— 19.099.788.499.907
		TITOLO III — Rimborso di prestiti.................	9.334.098.710.332		
ENTRATE FINALI . . .	44.843.354.093.922	SPESE COMPLESSIVE . . .	73.277.241.304.161	Ricorso al mercato.....	— 28.433.887.210.239
TITOLO IV — Accensione di prestiti.................	28.273.880.339.203				
ENTRATE COMPLESSIVE	73.117.234.433.125	SPESE COMPLESSIVE . . .	73.277.241.304.161	Saldo di esecuzione del bilancio	— 160.006.871.036

* Dato provvisorio

Circolazione di Stato (metallica e cartacea) al 31 marzo 1986: 1.005 (milioni di lire).

Il primo dirigente: MOLINO

Il direttore generale del tesoro: SARCINELLI

86A3732

MINISTERO DELLA SANITÀ

Revoca di registrazioni di presidi sanitari

Con decreto ministeriale 24 aprile 1986 è stata revocata la registrazione, concessa con i decreti ministeriali in data 18 gennaio 1974 e 11 dicembre 1980 all'impresa Enotria S.p.a., con sede in Melilli (Siracusa), strada statale n. 193, km 8, del presidio sanitario denominato Eno Acar 22 già registrato al n. 1144.

Con decreto ministeriale 24 aprile 1986 è stata revocata la registrazione, concessa con il decreto ministeriale in data 9 novembre 1983 all'impresa Tecni Terra S.r.l., con sede in Segrate (Milano), via Tiepolo 9, del presidio sanitario denominato Ovilar già registrato al n. 5518.

Con decreto ministeriale 24 aprile 1986 è stata revocata la registrazione, concessa con il decreto ministeriale in data 16 dicembre 1983 alla impresa STI - Solfotecnica italiana S.p.a., con sede in Ravenna, via Matteotti, 16, del presidio sanitario denominato Kedion STI già registrato al n. 5526.

Con decreto ministeriale 24 aprile 1986 è stata revocata la registrazione, concessa con i decreti ministeriali in data 13 aprile 1976, 18 marzo 1977, 1° ottobre 1981 e 14 luglio 1983 all'impresa Baslini industrie chimiche S.p.a., con sede in Milano, via G. Serbelloni, 12, del presidio sanitario denominato Faran già registrato al n. 2216.

86A3653

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione alla scuola media statale «Duca d'Aosta» di Novara ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Novara n. 13681/1.14.2./1ª del 26 febbraio 1985 la scuola media statale «Duca d'Aosta» di Novara è stata autorizzata ad accettare la donazione della somma di L. 1.000.000 disposta dalla signora Luisa Francesca Sartori da investire in C.C.T. di durata pluriennale la cui rendita annua è destinata all'assegnazione di una borsa di studio alla migliore alunna di lingua francese.

86A3398

Autorizzazione alla scuola media statale «M. Buonarroti» di Caorso ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Piacenza n. 881/Amm. Sez. III dell'8 maggio 1985 la scuola media statale «M. Buonarroti» di Caorso (Piacenza) è stata autorizzata ad accettare in donazione dai signori Ghioni Giuseppe e Tencati Carma la somma di L. 3.000.000 depositata sul libretto bancario n. 100370038/001 acceso presso la Cassa di risparmio succursale di Caorso, la cui rendita sarà utilizzata per istituire una borsa di studio intestata al dott. Maurizio Ghioni, figlio scomparso dei donanti.

86A3389

Autorizzazione alla scuola media statale «P. Addobbati» di Trieste ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Trieste n. 1-14/6467 - Div. II del 13 marzo 1986 la scuola media statale «P. Addobbati» di Trieste è stata autorizzata ad accettare la donazione di una biblioteca consistente in una raccolta di 371 volumi, composta da enciclopedie, varie pubblicazioni illustrate d'inglese e francese, romanzi e narrative per un valore complessivo di L. 14.200.000.

La donazione è stata disposta dalla famiglia Toffolet. per onorare e ricordare il loro figlio Luca, scomparso improvvisamente.

86A3387

MINISTERO DEI TRASPORTI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di immobili in comune di Acerenza

Con decreto interministeriale 21 aprile 1986, n. 1721, sono stati trasferiti dal demanio pubblico — ramo ferrovie — al patrimonio disponibile dello Stato una casa cantoniera e l'area circostante sita al km 59+663 della linea ferroviaria Altamura-Avigliano, riportate nel nuovo catasto terreni del comune di Acerenza (Potenza) partita n. 7032, foglio n. 52, particelle 39, 45 e 46.

86A3630

PROVVISORIA

BANCA

Situazione al

ATTIVO

Voce				
ORO				
I — In cassa			L. 2.633.369.526.940	
II — In deposito all'estero			» 26.039.478.550.729	28.672.848.077.669
CREDITI IN ORO (FECoM)			L.	9.148.793.163.507
CASSA			»	1.628.242.840.063
RISCONTI E ANTICIPAZIONI				
I — Risconto di portafoglio:				
ordinario		L. 211.996.263.394		
ammassi		» 1.924.762.272.672	2.136.758.536.066	
II Anticipazioni:				
- in conto corrente		L. 1.437.244.098.991		
- a scadenza fissa		» 2.871.099.470.000		
- di cui al D.M. Tesoro 27-9-1974		» —	4.308.343.568.991	
III — Prorogati pagamenti presso le Stanze di compensazione		L.		6.445.102.105.057
EFFETTI ALL'INCASSO PRESSO CORRISPONDENTI			L.	—
ATTIVITÀ VERSO L'ESTERO IN VALUTA				
I - ECU		L.	6.322.143.148.864	
II — Altre attività:				
— biglietti e divise		L. 569.987.307		
— corrispondenti in conto corrente		» 2.168.944.228.170		
— depositi vincolati		» 1.362.985.073.665		
— diverse		» 118.754.267.045	3.651.253.556.187	9.973.396.705.051
CREDITI IN DOLLARI (FECoM)			L.	2.037.414.852.548
UFFICIO ITALIANO CAMBI				
I — Conto corrente ordinario (saldo debitore)		L.	10.806.298.294.623	
II — Conti speciali		»	3.408.076.404.071	14.214.374.698.694
ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA AL TESORO			L.	—
CONTO CORRENTE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA (saldo debitore)			»	45.602.983.927.968
CREDITI DIVERSI VERSO LO STATO			»	849.207.509.539
TITOLI DI PROPRIETÀ				
I — Titoli di Stato o garantiti dallo Stato:				
— in libera disponibilità		L. 70.923.790.847.927		
- per investimento delle riserve statutarie		» 526.694.400.080		
per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*)		» 944.302.584.876	72.394.787.832.883	
II — Titoli di società ed enti:				
- per investimento delle riserve statutarie		L. 275.246.473.462		
— per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*)		» 1.017.171.103.868	1.292.417.577.330	
III — Azioni e partecipazioni:				
— di società ed enti controllati:				
a) per investimento delle riserve statutarie	L. 1.789.217.433			
b) per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*)	» 105.658.293.239	107.447.510.672		
— di società ed enti collegati:				
a) per investimento delle riserve statutarie	L. 5.184.387.166			
b) per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*)	» 12.898.686.197	18.083.073.363		
— di altre società ed enti:				
a) per investimento delle riserve statutarie	L. 115.264.141.823			
b) per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*)	» 147.707.954.215	262.972.096.038	388.502.680.073	74.075.708.090.286
FONDO DI DOTAZIONE U.I.C.			L.	500.000.000.000
IMMOBILI				
I — Ad uso degli uffici		L.	1.513.472.307.944	
II — Ad investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*)		»	185.254.617.729	1.698.726.925.673
ALTRI INVESTIMENTI DEGLI ACCANTONAMENTI A GARANZIA DEL T.Q.P. (*)			L.	22.969.888.890
MOBILI E IMPIANTI				
I — Mobili		L.	63.472.244.855	
II — Impianti		»	126.485.057.299	
III - Monete e collezioni		»	307.195 088	190.264.497.242
PARTITE VARIE				
I — Biglietti banca in fabbricazione		L.		
II — Procedure, studi e progettazioni dei Servizi tecnici:				
- completati	L.	43.241.026.355		
in allestimento	»	8.190.009.238	51.431.035.593	
III — Debitori diversi		L.	840.018.512.328	
IV — Altre		»	6.920.468.485.581	7.811.918.033.502
RATEI			L.	2.360.559.767.823
RISCONTI			»	—
SPESE DELL'ESERCIZIO			»	207.958.470 973
			L.	205.440.469.554.485
CONTI D'ORDINE				
I — Titoli ed altri valori:				
— a garanzia		L. 6.904.777.894.269		
— altri		» 559.300.446.571.527	566.205.224.465.796	
II — Depositari di titoli e valori:				
— interni		L.		
— esteri		» 830.639.376 551	830.639.376.551	
III — Credito aperto non utilizzato sui conti di anticipazione		L.	989.124.309.721	
IV — Debitori per titoli da ricevere (n/s vendite a termine)		»	14.381.000.000.000	
V — Titoli da ricevere (n/s acquisti a termine)		»		
VI — Debitori per valute a lire da ricevere (n/s vendite a termine):				
— interni		L.		
— esteri		» 6.608.564.974.066	6.608.564.974.066	
VII — Valute e lire da ricevere (n/s acquisti a termine)		L.	6.608.564.974.066	
VIII — Erario c/evidenza per ammortamenti fiscali		»	469.319.054.705	596.092.437.154.905
			TOTALE	801.532.906 709.390

(*) T.Q.P. = Trattamento quiescenza personale.

Il Governatore: CIAMPI

86A3748

D'ITALIA

31 gennaio 1986

PROVVISORIA

PASSIVO

Voce						
CIRCOLAZIONE					L.	43.145.656.799.000
VAGLIA CAMBIARI					»	342.121.245.785
ALTRI DEBITI A VISTA						
I — Ordini di trasferimento			L.	51.585.000.000		
II — Altri			»	3.228.180.452		54.813.180.452
DEPOSITI IN CONTO CORRENTE LIBERI					L.	647.170.245.501
DEPOSITI IN CONTO CORRENTE VINCOLATI A TEMPO					»	–
DEPOSITI PER SERVIZI DI CASSA					»	162.990.120.359
DEPOSITI COSTITUITI PER OBBLIGHI DI LEGGE						
I — Ai fini della riserva bancaria obbligatoria			L.	84.419.567.278.714		
II — A garanzia emissione assegni circolari e assegni bancari a copertura garantita			»	10.167.177		
III — Conti vincolati investimenti all'estero			»	26.700.725.927		
IV — Società costituende			»	91.006.497.022		
V — Per debordo del massimale sugli impieghi			»	—		
VI — Altri			»	12.809.033.799		84.550.093.702.639
DEPOSITI IN VALUTA ESTERA PER CONTO U.I.C.					L.	
CONTI DELL'ESTERO IN LIRE PER CONTO U.I.C.					»	3.408.076.404.071
PASSIVITÀ VERSO L'ESTERO						
I — Depositi in valuta estera			L.	1.628.195.901		
II — Conti dell'estero in lire			»	70.308.053.917		71.936.249.818
DEBITI IN ECU (FECoM)					L.	11.186.208.016.055
UFFICIO ITALIANO CAMBI — Conto corrente ordinario (saldo creditore)					L.	—
CONTO CORRENTE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA (saldo creditore)					»	—
DEBITI DIVERSI VERSO LO STATO					»	543.144.898.421
ACCANTONAMENTI DIVERSI (FONDI)						
I — Di riserva per adeguamento valutazione oro			L.	34.059.648.128.508		
II — Copertura perdite di cambio derivanti dalla gestione valutaria italiana			»	1.200.795.276.401		
III — Svalutazione portafoglio			»	234.919.178.078		
IV — Oscillazione cambi			»	1.201.169.976.261		
V — Oscillazione titoli			»	2.710.059.095.132		
VI — Copertura perdite eventuali			»	2.403.006.748.480		
VII — Assicurazione danni			»	592.691.685.925		
VIII — Ricostruzione immobili			»	1.298.335.650.099		
IX — Rinnovamento impianti			»	296.250.000.000		
X — Imposte			»	718.835.226.241		
XI — A garanzia del trattamento integrativo di quiescenza del personale			»	2.471.620.000.000		
XII — Per sussidi ai pensionati e superstiti di pensionati			»	360.832.571		
XIII — Per l'indennità di fine rapporto spettante al personale a contratto			»	78.167.821		47.187.769.965.517
FONDO AMMORTAMENTO IMMOBILI					L.	354.313.430.288
FONDO AMMORTAMENTO MOBILI					»	62.819.409.324
FONDO AMMORTAMENTO IMPIANTI					»	117.410.172.337
FONDO AMMORTAMENTO PROCEDURE, STUDI E PROGETTAZIONI DEI SERVIZI TECNICI					»	23.382.366.736
PARTITE VARIE						
I — Creditori diversi			L.	15.142.116.057		
II — Altre			»	10.493.445.486.228		10.508.587.602.285
RATEI					L.	130.666.388.440
RISCONTI					»	558.606.495
CAPITALE SOCIALE					»	300.000.000
FONDO DI RISERVA ORDINARIO					»	505.753.986.980
FONDO DI RISERVA STRAORDINARIO					»	544.580.219.998
FONDO DI RISERVA PER RIVALUTAZIONE MONETARIA EX LEGE 19-3-1983, N. 72					»	1.304.000.000.000
SALDO PROVVISORIO RENDITE SPESE ESERCIZIO PRECEDENTE					»	350.157.632.536
RENDITE DELL'ESERCIZIO					»	237.958.911.448
					L.	205.440.469.554.485
CONTI D'ORDINE						
I — Depositanti di titoli e altri valori			L.	566.205.224.465.796		
II — Titoli e valori presso terzi			»	830.639.376.551		
III — Titolari dei conti di anticipazione per il margine non utilizzato sul credito aperto			»	989.124.309.721		
IV — Titoli da consegnare (n/s vendite a termine)			»	14.381.000.000.000		
V — Creditori per titoli da consegnare (n/s acquisti a termine)			»	—		
VI — Valute e lire da consegnare (n/s vendite a termine)			»	6.608.564.974.066		
VII — Creditori per valute e lire da consegnare (n/s acquisti a termine):						
— interni	L.	—				
— esteri	»	6.608.564.974.066		6.608.564.974.066		
VIII — Ammortamenti fiscali c/evidenza			L.	469.319.054.705		596.092.437.154.905
				TOTALE	L.	801.532.906.709.390

Il ragioniere generale: GIANNOCCOLI

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso, per esami, a duecentoventi posti di uditore giudiziario

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la deliberazione del Consiglio superiore della magistratura in data 13 febbraio 1986;

Visti gli articoli 10 della legge 24 marzo 1958, n. 195 e 43 del decreto presidenziale 16 settembre 1958, n. 916;

Visti gli articoli 8, 123, 124, 125, 126 e 127 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni;

Visto il regolamento per il concorso in magistratura, approvato con regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860, e successive modifiche;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo stato degli impiegati civili dello Stato;

Visti gli articoli 2 e 151 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 4 febbraio 1985, n. 11, che modifica gli articoli 121 e 125 dell'ordinamento giudiziario;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 e 26 gennaio 1980 n. 84, concernenti le norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Visto l'art. 7 della legge 22 agosto 1985, n. 444;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso, per esami, a duecentoventi posti di uditore giudiziario.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione al concorso

Per essere ammesso al concorso è necessario che l'aspirante:

a) sia cittadino italiano;

b) abbia l'esercizio dei diritti civili e politici;

c) abbia sempre tenuto illibata condotta ed appartenga a famiglia di estimazione morale indiscussa;

d) abbia, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda, conseguito la laurea in giurisprudenza in una delle università della Repubblica;

e) abbia, alla data di pubblicazione del presente decreto, compiuto l'età di ventuno anni e non superato quella di trenta salvo le elevazioni di cui al successivo articolo.

Art. 3.

Elevazione del limite massimo di età

Il limite massimo di età è elevato:

1) a 45 anni, rimanendo assorbita ogni altra eventuale elevazione spettante, per i mutilati ed invalidi di guerra e per coloro ai quali è esteso lo stesso beneficio (legge 3 giugno 1978, n. 288);

2*a)* di un anno per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima. La elevazione di cui alla lettera *a)* si cumula con quella di cui alla lettera *b)*;

3) nei confronti degli assistenti universitari ordinari cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, il limite massimo di età è elevato di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente, nei confronti degli assistenti straordinari, volontari o incaricati sia in attività, sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare, di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'università od istituto di istruzione universitaria e per i titolari di borse di addestramento didattico e scientifico di cui all'art. 21, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1967, n. 62, di un periodo pari a quello in cui si usufruisce della borsa.

Il limite massimo di età per l'ammissione al concorso non potrà in ogni caso, superare i 40 anni, salvo il limite di 45 di cui al punto 1).

Si prescinde dal detto limite di età per gli aspiranti che alla data di pubblicazione del presente bando di concorso già sono impiegati civili ed operai di ruolo dello Stato, per gli ufficiali ed i sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, della polizia di Stato e degli agenti di custodia, nonché per i vice brigadieri, graduati di truppa in servizio continuato nell'Arma dei carabinieri e nei Corpi predetti, che siano in possesso degli altri requisiti.

Il diritto all'elevazione del limite di età indicato nel presente articolo deve risultare nei modi di cui al successivo art. 6.

Art. 4.

Domanda di ammissione e termine per la presentazione

La domanda di ammissione in carta bollata, diretta al Consiglio superiore della magistratura, deve essere presentata nelle ore di ufficio, o fatta pervenire, in piego raccomandato, al procuratore della Repubblica nella cui giurisdizione risiede l'aspirante entro il termine perentorio di giorni trenta che decorre dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Gli aspiranti residenti all'estero potranno, nel termine prescritto, presentare la domanda di ammissione alle autorità diplomatiche e consolari del territorio ove risiedono.

Gli aspiranti devono dichiarare nella domanda (vedi schema in calce).

1) le precise generalità con l'esatta indicazione della residenza; le donne coniugate devono indicare prima il cognome di nascita, poi il proprio nome, indi il cognome del coniuge;

2) la data ed il luogo di nascita;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) le condanne riportate ed i procedimenti penali od amministrativi per l'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione pendenti a loro carico, nonché l'esistenza di qualsiasi precedente giudiziario iscrivibile nel casellario giudiziario a norma dell'art. 604 del codice di procedura penale;

6) il titolo di studio con l'esatta menzione della data e dell'università presso la quale venne conseguito;

7) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) i servizi prestati come impiegati presso le pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego. Tale dichiarazione va fatta anche se negativa.

Gli aspiranti che siano stati giudicati permanentemente o temporaneamente inabili al servizio militare dovranno altresì dichiarare la infermità o la imperfezione che ha dato luogo a tale giudizio nei loro riguardi.

Coloro che hanno superato i 30 anni di età devono dichiarare il titolo o i titoli in base ai quali hanno diritto all'elevazione del predetto limite di età.

La firma, da apporre, in calce alla domanda deve essere autenticata a pena di irricevibilità della domanda stessa, da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 28 del 27 gennaio 1968 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante); per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

Per i dipendenti dello Stato sarà sufficiente, il luogo della predetta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Unitamente alla domanda debbono essere presentate tre fotografie del candidato, su fondo bianco, a mezzo busto, in data recente di cui una a cura del candidato medesimo dovrà essere applicata su apposito cartoncino, da richiedersi alla competente procura della Repubblica. A tergo di tale cartoncino, previa applicazione della prescritta marca da bollo, sarà apposta l'autenticazione esclusivamente da parte di un notaio relativa alla firma ed alla fotografia del candidato. L'autentica non deve essere anteriore a tre mesi alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda.

Gli aspiranti sono ammessi al concorso sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione in magistratura.

Ogni cambiamento di indirizzo deve essere comunicato al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale dell'organizzazione giudiziaria e degli affari generali - Ufficio I.

L'amministrazione non assume nessuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte comunicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

Art. 5.

Termine per la produzione dei titoli di preferenza nelle nomine

I titoli di preferenza e di precedenza nella nomina, previsti dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, in relazione all'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, devono essere posseduti non oltre la data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso e i relativi certificati (su carta legale) devono essere inviati o presentati da parte di ciascun candidato all'Ufficio I (concorsi magistrati) della Direzione generale dell'organizzazione giudiziaria e degli affari generali - Ministero di grazia e giustizia, non oltre il termine di giorni quindici dalla data di superamento della prova orale. In merito nessuna altra comunicazione sarà fatta al candidato idoneo.

Art. 6.

Documenti per comprovare il diritto alla elevazione del limite di età e preferenza a parità di merito

La qualifica di mutilato ed invalido di guerra o per fatti di guerra o di mutilato ed invalido civile per fatti di guerra deve risultare dal decreto di concessione della relativa pensione, ovvero dal mod. 69, rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure dalla dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido.

La qualifica di mutilato ed invalido per servizio deve risultare dal decreto di concessione della pensione che indichi la categoria e la voce della invalidità da cui è colpito, ovvero il mod. 69-*ter*, rilasciato, secondo i casi, dall'amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità.

La qualifica di mutilato ed invalido civile deve risultare da certificazione del competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, attestante il numero di iscrizione nel ruolo e la categoria professionale, ai sensi dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539.

La qualifica di mutilato ed invalido per lavoro deve risultare da certificazione dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro.

La qualifica di orfano di caduto di guerra o caduto per la lotta di liberazione o di caduto civile per fatti di guerra deve risultare dal certificato rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Associazione nazionale famiglie di caduti e dispersi di guerra.

La qualifica di orfano di caduto per servizio deve risultare dal mod. 69-*ter*, rilasciato al nome del padre, dall'amministrazione da cui dipendeva il genitore deceduto per causa di servizio.

La qualifica di orfano di caduto sul lavoro deve risultare da certificazione della sezione provinciale dell'Associazione nazionale invalidi e mutilati del lavoro.

La qualifica di figlio di invalido e di mutilato di guerra o per la lotta di liberazione, o di caduto civile per fatto di guerra deve risultare dal mod. 69 da rilasciarsi dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre del candidato.

La qualifica di profugo deve essere dimostrata mediante attestazione rilasciata dal prefetto, secondo le norme del decreto del Presidente della Repubblica in data 4 luglio 1956, n. 1117. Sono anche validi i certificati a suo tempo rilasciati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ufficio stralcio dell'Africa italiana, secondo le norme del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104; i profughi invece che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 25 ottobre 1960, n. 1306, dovranno presentare un attestato, rilasciato dal Ministero degli affari esteri, comprovante la loro condizione.

Le vedove non rimaritate o sorelle vedove o nubili di caduto di guerra, di caduto per fatto di guerra, di caduto per servizio devono esibire un certificato su carta bollata, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, attestante la loro qualifica. Tale disposizione vale anche per le madri di caduto per servizio.

Le madri o le vedove non rimaritate o sorelle vedove o nubili di caduto sul lavoro devono esibire una certificazione della sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro.

La qualifica di impiegato od operaio civile di ruolo dello Stato ovvero di militare in servizio permanente deve risultare per i civili ed i militari, aventi grado di ufficiale, dallo stato di servizio, per i sottufficiali, graduati e militari di truppa in servizio continuato, dal foglio matricolare, rilasciato dall'amministrazione competente in data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al secondo comma dell'art. 7.

Il lodevole servizio prestato nelle amministrazioni dello Stato deve essere comprovato mediante specifica attestazione dell'amministrazione da cui il candidato dipende; non è sufficiente la certificazione relativa alle qualifiche annuali.

L'esito favorevole conseguito nei corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957 n. 3, deve essere comprovato mediante attestazione dell'amministrazione da cui il candidato dipende, nella quale dovrà essere indicato il punteggio riportato.

Art. 7.

Documenti di rito e termine di presentazione

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno presentare, a pena di decadenza, entro il primo mese di servizio al capo dell'ufficio di destinazione, i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita in conformità del regio decreto 28 agosto 1932, n. 1011, e successive modifiche (legge 21 ottobre 1955, n. 1064 e decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 1957 n. 432); il predetto documento non può essere sostituito con il certificato di nascita;

b) il certificato rilasciato dal sindaco o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani nati in territori non compresi nel territorio della Repubblica e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta con decreto del Capo dello Stato;

c) certificato rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici;

d) certificato medico di sana costituzione fisica, rilasciato da un ufficiale medico militare o dal medico provinciale o dal medico condotto, o da un ufficiale sanitario, nel quale dovrà essere precisato che si è eseguito l'accertamento sierologico del sangue per la lue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Se il candidato è affetto da imperfezione fisica, questa deve essere esattamente specificata nel certificato. Il certificato medico per l'invalido di guerra deve essere rilasciato ai sensi del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, e successive modificazioni. L'amministrazione si riserva, in ogni caso, di sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia. L'aspirante che non sia riconosciuto idoneo o non si presenti o rifiuti di sottoporsi alla visita è escluso dal concorso;

e) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica;

f) diploma originale di laurea in giurisprudenza ovvero copia autentica di esso. Qualora il candidato non sia in condizioni di produrre il diploma originale o la copia autentica di esso, è data facoltà di presentare un certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma stesso qualora non sia stato ancora rilasciato dalla competente università degli studi;

g) documento da cui risulti l'adempimento degli obblighi militari ovvero l'esito di leva o l'iscrizione delle liste di leva ai sensi dell'art. 4 della legge 14 febbraio 1964, n. 237.

I documenti indicati con le lettere *b)*, *c)*, *d)* ed *e)* devono essere in data non anteriore di tre mesi al termine fissato nel secondo comma del presente articolo.

I concorrenti che già appartengono ad amministrazioni statali come impiegati ed operai di ruolo, ovvero come militari in servizio permanente, possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *d)*, *f)* e *g)* insieme alla copia autentica dello stato matricolare comprovante con certificato dell'amministrazione da cui dipendono, di non essere sottoposti a procedimento penale o disciplinare (art. 91 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, art. 6, delle disposizioni di attuazione del regio decreto 28 maggio 1931, n. 602).

Lo stato di servizio e il certificato dell'amministrazione devono essere in data non anteriore di tre mesi al termine fissato nel secondo comma del presente articolo.

I documenti richiesti dal presente e dal precedente articolo debbono essere conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo.

I nuovi assunti saranno invitati a regolarizzare entro trenta giorni, a pena di decadenza, la documentazione incompleta o affetta da vizio sanabile.

Il Consiglio superiore della magistratura esaminati gli atti e gli eventuali reclami proposti dal Ministro o dagli interessati, entro trenta giorni dalla pubblicazione della graduatoria, la approverà e modificherà sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

I provvedimenti di nomina saranno immediatamente esecutivi, salva la sopravvenuta inefficienza per ricusazione del visto di legittimità da parte della Corte dei conti.

Art. 8.

Cause di esclusione dal concorso

Non sono ammessi al concorso:

a) coloro che hanno presentato o fatto pervenire la domanda oltre il termine indicato nell'art. 4 o non in regola con il bollo ovvero coloro che non soddisfano alle condizioni previste dall'art. 2 del presente bando;

b) coloro che sono stati dichiarati non idonei in tre concorsi per l'ammissione in magistratura, l'espulsione del candidato dopo la dettatura del tema, durante le prove scritte, equivale ad inidoneità;

c) coloro che per le informazini raccolte, non risultano secondo il giudizio del Consiglio superiore della magistratura di moralità e condotta incensurabili ed appartenenti a famiglia di estimazione morale indiscussa.

Produce inoltre gli stessi effetti della inidoneità l'annullamento di un lavoro da parte della commissione quando essa abbia accertato che il lavoro stesso sia stato in tutto o in parte copiato da qualche testo o da altro candidato.

Sono dichiarati decaduti dal concorso, coloro che hanno presentato documenti oltre i termini indicati dal secondo e nono comma dell'art. 7.

Art. 9.

Prove di esame

L'esame consiste:

a) in una prova scritta su ciascuna delle seguenti materie:

1) diritto civile e romano;

2) diritto penale;

3) diritto amministrativo;

b) in una prova orale su ciascuna delle seguenti materie o gruppi di materie:

1) diritto romano;

2) diritto civile;

3) procedura civile;

4) diritto penale;

5) procedura penale;

6) diritto amministrativo e costituzionale;

7) diritto ecclesiastico, diritto internazionale ed elementi di statistica;

8) diritto del lavoro e legislazione sociale.

L'esame si svolgerà secondo le norme stabilite nell'art. 123 e seguenti del vigente ordinamento giudiziario, e successive modificazioni.

Art. 10.

Diario delle prove scritte

Nella Gazzetta Ufficiale *del 30 giugno 1986 si darà comunicazione della data di svolgimento delle prove scritte e delle modalità di convocazione dei concorrenti.*

Tale comunicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti.

L'ammissione al concorso per ciascun candidato, è deliberata dal Consiglio superiore della magistratura, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti prescritti.

Pertanto i concorrenti ai quali non sia stata comunicata la esclusione dal concorso, sono tenuti a presentarsi, senza alcun preavviso, nella sede, nei giorni e con le modalità indicate nella *Gazzetta Ufficiale* di cui sopra.

Art. 11.

Ammissione alle prove orali

Sono ammessi alle prove orali i candidati che ottengono non meno di 12/20 (dodici ventesimi) dei punti in ciascuna prova scritta.

Conseguono l'idoneità coloro che riportano una votazione complessiva non inferiore a novantotto punti e non meno di sei decimi in ciascuna prova orale. Non sono ammesse frazioni di punto.

Art. 12.

Graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei

I concorrenti dichiarati idonei sono classificati secondo il numero totale dei voti riportati.

In caso di parità di punti, si applicano le disposizioni dell'art. 5, comma quarto, del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi e dell'art. 11 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539, dell'art. 2 della legge 14 ottobre 1966, n. 851 e degli articoli 1 e 9 della legge 27 febbraio 1958, n. 130.

Art. 13.

Nomina dei concorrenti vincitori

Sono nominati uditori giudiziari i primi classificati entro il limite dei posti messi a concorso.

Nel caso che alcuni dei posti messi a concorso restino scoperti per rinuncia, decadenza o dimissioni dei vincitori, il Consiglio superiore della magistratura ha facoltà di procedere, nel termine di due anni dalla data di approvazione della graduatoria, ad altrettante nomine secondo l'ordine della graduatoria stessa.

Roma, addì 6 marzo 1986

Il Ministro: MARTINAZZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 maggio 1986
Registro n. 23 Giustizia, foglio n. 31

ALLEGATO

Schema della domanda
(da compilare su carta da bollo)

Alla procura della Repubblica di.......................

Il sottoscritto dott. ....
(le donne coniugate devono indicare prima il cognome di nascita, poi il proprio nome, indi il cognome del coniuge) chiede all'on. Consiglio superiore della magistratura di essere ammesso al concorso, per esami a duecentoventi posti di uditore giudiziario, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 114 del 19 maggio 1986.

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

a) è nato il ....
a .... (1);

b) è residente a ....,
via ....
e che eventuali comunicazioni relative al concorso gli vengano effettuate in ....
via .... (tel. ....)
pretura di ....,

c) è cittadino italiano;

d) è iscritto nelle liste elettorali del comune di .... (2);

e) non ha riportato condanne e non ha procedimenti penali od amministrativi per l'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione pendenti, né risultano a proprio carico precedenti giudiziari iscrivibili nel casellario giudiziario a norma dell'art. 604 del codice di procedura penale (3);

f) ha conseguito la laurea in giurisprudenza il ....
presso l'Università degli studi di ....;

g) la sua posizione nei riguardi degli obblighi militari è la seguente.. (4);

h) ha prestato servizio presso le seguenti pubbliche amministrazioni .... (5).

Data, ...

Firma .... (6)

---

(1) Gli aspiranti che hanno superato il trentesimo anno di età devono indicare il titolo o i titoli in base ai quali hanno diritto alla elevazione del limite stesso.

(2) Indicare il motivo della mancata iscrizione o cancellazione dalle liste medesime.

(3) Indicare le eventuali condanne penali riportate e gli eventuali procedimenti penali od amministrativi per l'applicazione delle misure di sicurezza o di prevenzione pendenti, nonché gli eventuali precedenti giudiziari a carico iscrivibili al casellario giudiziario a norma dell'art. 604 del codice di procedura penale.

(4) Gli aspiranti che siano stati giudicati permanentemente o temporaneamente inabili al servizio militare dovranno altresì dichiarare l'infermità che ha dato luogo a tale giudizio nei loro riguardi.

(5) Indicare la qualità del servizio prestato e le cause eventuali di risoluzione di precedenti rapporti d'impiego. Tale dichiarazione è obbligatoria anche se negativa.

(6) Alla firma per esteso del candidato deve seguire, a pena di irricevibilità della domanda, l'autentica da parte di uno dei pubblici ufficiali indicati nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

86A1731

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di classe 1ª/*B* vacante nella provincia di Como

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il bando di concorso in data 21 giugno 1984 per il conferimento del posto di segretario generale di classe 1ª/*B* vacante nella provincia di Como;

Visto il decreto ministeriale in data 29 settembre 1984 modificato parzialmente con successivo decreto in data 15 marzo 1986 con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 27 giugno 1942, n. 851; 9 agosto 1954, n.748; 8 giugno 1962, n. 604; 17 febbraio 1968, n. 107 e il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749;

Decreta:

È approvata la graduatoria dei candidati al concorso, per titoli, al posto di segretario generale di classe 1ª/*B* vacante nella provincia di Como, nell'ordine appresso indicato:

1) Circosta Lorenzo	punti	147,000	su	174
2) Pecora Vito	»	137,591	»	
3) Zarcone Vincenzo	»	137,523	»	
4) Gambassi Enrico	»	136,966	»	
5) Carollo Antonio	»	136,191	»	
6) Pompeo Luigi	»	135,384	»	
7) Di Gregorio Filippo	»	134,075	»	
8) Deyana Luca	»	132,533	»	
9) Guido Pasquale	»	132,217	»	
10) Cerutti Gianfranco	»	131,892	»	
11) Matarese Francesco	»	131,811	»	
12) Porcile Luciano	»	130,780	»	
13) Dall'Aglio Nico	»	129,742	»	
14) Recchia Ezio	»	129,444	»	
15) Russo Alesi Domenico	»	129,313	»	
16) Rizzo Guido	»	128,959	»	
17) Scarrocchia Geminiano	»	128,638	»	
18) Galatro Vittorio	»	127,559	»	
19) Maroni Antonio	»	127,482	»	
20) Domina Mariano	»	125,583	»	
21) Bossi Giuseppe	»	123,617	»	
22) Fisicaro Antonino	»	123,606	»	
23) Castellaneta Nicola	»	122,825	»	
24) Sorge Giuseppe	»	122,667	»	
25) Ladogana Raffaele	»	121,824	»	
26) Ciraulo Giorgio	»	120,949	»	
27) Rinaldi Gian Luigi	»	120,928	»	
28) Giordano Giovanni	»	120,340	»	
29) Barbero Angelo	»	119,967	»	
30) Ferrigato Giancarlo	»	119,793	»	
31) Sajeva Giuseppe	»	119,141	»	
32) Muzzi Vitantonio	»	119,076	»	
33) Caruso Michele	»	118,248	»	
34) Campagnari Gustavo	»	117,713	»	
35) Caccavale Antonio	»	117,686	»	
36) Torella Michele	»	117,606	»	
37) Di Massa Pelino	»	117,371	»	
38) Tancredi Giuseppe	»	117,291	»	
39) Giraldo Mario	»	117,090	»	
40) Patriarca Mario	»	117,020	»	
41) Pipia Giuseppe	»	116,986	»	
42) Girardi Filippo	»	116,733	»	
43) Di Leo Accursio	»	116,478	»	
44) Nitti Gabriele	»	116,439	»	
45) Brun Flavio	»	116,354	»	
46) Scalzo Guido	»	115,758	»	
47) Luchetti Loreto	»	115,433	»	
48) Muriana Giuseppe	»	115,039	»	
49) Scerillo Antonio	»	114,793	»	
50) Bove Romano	»	114,754	»	
51) Lo Savio Giovanni	»	113,790	»	
52) Salvatore Adelino	»	113,507	»	
53) Persegati Umberto	»	112,555	»	
54) Longo Libero Benito	»	112,408	»	
55) Servili Valerio	»	112,012	»	
56) Licata Giovanni	»	111,957	»	
57) Rizzo Gerlando	»	110,721	»	

58) Maggio Benito Lorenzo	punti	110,572	su 174
59) Tei Franco	»	110,265	»
60) Zaffuto Paolo	»	109,896	»
61) Di Turi Domenico	»	108,658	»
62) Ugolotti Enrico	»	108,101	»
63) Mantia Vito	»	107,386	»
64) Chittaro Mario	»	106,648	»
65) Barletta Cosimo	»	106,570	»
66) Pedroli Alberto	»	106,307	»
67) Orefice Antonino	»	105,902	»
68) Barbieri Leonida	»	104,332	»
69) Schiesaro Gianfranco	»	100,252	»
70) Bigoni Riccardo	»	98,978	»
71) Iacopino Giuseppe	»	98,707	»
72) Ardissone Carlo	»	98,365	»
73) Mastinu Antonio Gaetano	»	97,174	»
74) Pesce Vito Stefano	»	96,888	»
75) Plumari Paolo	»	91,390	»
76) Morlacco Vincenzo	»	90,600	»
77) Filograsso Spiridione	»	78,321	»
78) De Cillia Luciano	»	66,493	»

Il presente decreto sarà pubblicato nelle *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 marzo 1986

p. *Il Ministro:* CIAFFI

86A3805

MINISTERO DELLE FINANZE

Concorso, per titoli, per il reclutamento di cento sottotenenti di complemento della Guardia di finanza in servizio di prima nomina.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Viste le leggi 23 aprile 1959, n. 189; 18 febbraio 1963, n. 87 e 31 marzo 1966, n. 200, sull'ordinamento della Guardia di finanza;

Vista la legge 26 febbraio 1974, n. 45, sul reclutamento di ufficiali di complemento della Guardia di finanza in servizio di prima nomina;

Vista la legge 28 febbraio 1986, n. 42, sull'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1986 e bilancio pluriennale 1986-88;

Visto il regolamento sul reclutamento degli ufficiali della Guardia di finanza, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1959, n. 1006, registrato alla Corte dei conti il 26 novembre 1959, atti del Governo, registro n. 122, foglio n. 66, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 1° dicembre 1959;

Viste le leggi 29 maggio 1967, n. 371 e 22 dicembre 1975, n. 725, concernenti le disposizioni sul reclutamento degli ufficiali in servizio permanente della Guardia di finanza;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, sulla leva e sul reclutamento obbligatorio nell'Esercito, nella Marina e nell'Aeronautica;

Vista la legge 31 maggio 1975, n. 191, che detta nuove norme sul servizio di leva;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive aggiunte, riguardante i titoli preferenziali per l'ammissione ai pubblici impieghi;

Visto l'art. 8 del predetto decreto 10 gennaio 1957, n. 3 e l'art. 9 della legge 11 dicembre 1975, n. 627;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, che detta norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Viste le leggi 4 gennaio 1968, n. 15 e 11 maggio 1971, n. 390, recanti le norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Decreta:

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Posti messi a concorso

È indetto un pubblico concorso, per titoli, per il reclutamento di cento sottotenenti di complemento della Guardia di finanza in servizio di prima nomina.

I concorrenti debbono essere in possesso della idoneità fisio-psico-attitudinale al servizio incondizionato nella Guardia di finanza, come ufficiale, da accertarsi con le modalità prescritte dal successivo art. 10.

Art. 2.

Requisiti e condizioni per l'ammissione

Possono partecipare al concorso i cittadini italiani, anche se non appartenenti al territorio della Repubblica, che:

a) non abbiano ancora adempiuto agli obblighi di leva;

b) alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda non abbiano superato il ventiseiesimo anno di età;

c) siano provvisti di uno dei seguenti diplomi di laurea: giurisprudenza, scienze politiche, scienze statistiche e demografiche, scienze statistiche ed attuariali, scienze statistiche ed economiche, economia e commercio, scienze economiche e bancarie, scienze economiche, economia aziendale, economia politica, scienze bancarie ed assicurative, scienze economico-marittime, discipline nautiche;

d) siano celibi o vedovi, e comunque senza prole;

e) non siano imputati o condannati per delitti non colposi ovvero non si trovino in situazioni comunque incompatibili con l'acquisizione o la conservazione dello status di ufficiale della Guardia di finanza;

f) se arruolati nella leva di mare, siano in possesso del nulla osta rilasciato dalla capitaneria di porto.

Art. 3.

Domanda di ammissione

La domanda di ammissione, redatta su carta semplice, firmata dall'interessato, dovrà essere presentata o fatta pervenire direttamente al Comando generale della guardia di finanza entro il termine perentorio di giorni trenta, decorrenti dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco). Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio o, se militari dall'ufficiale da cui direttamente dipendono.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Le domande di partecipazione al concorso prodotte nei termini ma formalmente irregolari ovvero incomplete di talune delle dichiarazioni prescritte dal successivo art. 4, possono essere restituite agli interessati, a giudizio discrezionale insindacabile del Comando generale della guardia di finanza, per essere regolarizzate ovvero integrate delle dichiarazioni precedentemente omesse, entro un breve, tassativo termine fissato dallo stesso Comando.

Ai concorrenti interessati alla chiamata alle armi per l'anno 1986 potrà essere concesso, qualora ne abbiano titolo, di rimanere nella posizione di congedo illimitato provvisorio fino all'espletamento del concorso.

Per gli arruolati della leva di mare, la domanda dovrà essere corredata, a pena di esclusione, del nulla osta alla partecipazione al concorso prescritto dall'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, da richiedersi alla competente capitaneria di porto.

Art. 4.

Elementi da indicare nella domanda
(veggasi modello allegato 1)

Il concorrente deve indicare nella domanda:

a) cognome, nome, data e luogo di nascita;
b) il possesso della cittadinanza italiana;
c) lo stato civile;
d) il comune ove é iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
e) le eventuali condanne penali riportate e gli eventuali procedimenti penali pendenti;
f) il diploma di laurea di cui é provvisto;
g) il distretto militare di appartenenza;
h) la posizione nei riguardi del servizio militare;
i) i servizi prestati come impiegato presso la pubblica amministrazione e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;
l) l'indirizzo proprio e della famiglia.

Ogni variazione di indirizzo deve essere segnalata direttamente e nel modo più celere al Comando generale della guardia di finanza, il quale, tuttavia, non assume alcuna responsabilità circa possibili disguidi derivanti da errate, mancate o tardive segnalazioni di variazioni di recapito o da eventi di forza maggiore.

Art. 5.

Valutazione dei titoli

I titoli da valutare sono i seguenti:

a) diploma di laurea;
b) ogni altro eventuale titolo, ricompensa o benemerenza.

Prima dell'accertamento dell'idoneità fisio-psico-attitudinale, la sottocommissione di cui alla lettera *a)* del successivo art. 7 procederà, sulla base di criteri preventivamente determinati ed analiticamente descritti in apposito verbale, alla valutazione dei titoli, tenendo presente che all'insieme dei titoli stessi di ciascun candidato può essere attribuito un punteggio complessivo fino a 20/20, così ripartito:

a) fino ad un massimo di punti 15/20 per il diploma di laurea;
b) fino ad un massimo di punti 5/20 per eventuali altri titoli e benemerenze.

Il candidato, ai fini della valutazione dei titoli suddetti, deve produrre i seguenti documenti:

a) diploma di laurea o copia autentica in conformità dell'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, con l'indicazione del voto di laurea assegnato, ovvero, qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, un certificato attestante il conseguimento del titolo e la relativa votazione;
b) altri documenti relativi a titoli che il candidato ritenga utili ai fini della valutazione (diplomi di specializzazione o perfezionamento post-universitari, attestati di ricompensa o benemerenza, ecc.).

I titoli suddetti dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine previsto per la presentazione della domanda di ammissione al concorso e presentati o fatti pervenire entro il termine perentorio di giorni 20 decorrenti da tale data.

La mancata produzione del diploma di laurea nel termine stabilito comporta l'esclusione dal concorso.
Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati ad altre amministrazioni dello Stato ovvero alla stessa amministrazione per altri concorsi.

Art. 6.

Istruttoria delle domande

Il Comando generale della guardia di finanza richiederà i seguenti atti:

a) dichiarazione del casellario giudiziale:
b) rapporto sul servizio prestato per i concorrenti militari o impiegati delle amministrazioni dello Stato;
c) copia del foglio matricolare del concorrente.

Art. 7.

Commissione giudicatrice

La commissione giudicatrice da nominare con successivo decreto del Ministro delle finanze sarà presieduta da un ufficiale generale della Guardia di finanza e ripartita nelle seguenti sottocommissioni, ciascuna delle quali sarà presieduta da un ufficiale del Corpo di grado non inferiore a colonnello:

a) sottocommissione per l'accertamento dei requisiti prescritti per l'ammissione al concorso, costituita da due ufficiali della Guardia di finanza, membri;
b) sottocommissione per la visita medica preliminare e per il successivo accertamento della attitudine fisio-psichica dei concorrenti al servizio incondizionato nella Guardia di finanza in qualità di ufficiali, costituita da due ufficiali della Guardia di finanza e da due ufficiali medici dell'Esercito, membri;
c) sottocommissione per la visita medica di revisione dei concorrenti giudicati non idonei alla visita medica preliminare, composta da due ufficiali della Guardia di finanza e da due ufficiali superiori medici dell'Esercito, membri.

Gli ufficiali della Guardia di finanza devono essere in servizio permanente e, se fanno parte delle sottocommissioni in qualità di membri, devono essere di grado non inferiore a capitano.

Gli atti compilati dalle sottocommissioni per i lavori di rispettiva competenza sono riveduti e controfirmati dal presidente della commissione giudicatrice.

Art. 8.

Esclusione dal concorso

Il Ministro delle finanze può disporre in ogni momento, con decreto motivato, l'esclusione dal concorso soltanto per difetto dei requisiti prescritti per la nomina a sottotenente di complemento della Guardia di finanza in servizio di prima nomina.

Le proposte di esclusione sono formulate dal presidente della commissione giudicatrice, sulla base del giudizio espresso dalla sottocommissione indicata alla lettera *a)* del precedente art. 7.

Art. 9.

Mancata presentazione del candidato

I candidati che, qualunque sia la causa, non si presenteranno nel giorno e nell'ora stabiliti per l'accertamento fisio-psico-attitudinale saranno considerati rinunciatari e quindi esclusi dal concorso.

All'accertamento fisio-psico-attitudinale i candidati dovranno esibire la carta di identità oppure un documento di riconoscimento rilasciato da un'amministrazione dello Stato.

Art. 10.

Accertamento dell'idoneità fisio-psico-attitudinale

L'idoneità fisio-psico-attitudinale dei candidati é accertata da parte della sottocommissione indicata alla lettera *b)* del precedente art. 7, presso il centro di reclutamento della Guardia di finanza in Roma, nel giorno che sarà comunicato ai concorrenti, mediante:

a) visita medica preliminare, comprensiva degli esami specialistici;
b) esame psicotecnico;
c) esperimento di educazione fisica.

Il giudizio espresso in sede di visita medica è immediatamente comunicato all'interessato il quale può, entro e non oltre il giorno successivo a quello della comunicazione, chiedere di essere ammesso a visita medica di revisione. La richiesta di ammissione a visita medica di revisione deve essere presentata al presidente della predetta sottocommissione.

Il concorrente giudicato non idoneo, a seguito della visita medica o della eventuale visita di revisione o degli accertamenti fisio-psico-attitudinali, é escluso dal concorso.

Il giudizio espresso dalle competenti sottocommissioni in ordine a ciascuno degli accertamenti di cui alle precedenti lettere *b)* e *c)* e alla visita medica di revisione, che sarà comunicato agli interessati seduta stante, é definitivo.

Art. 11.

Requisiti fisio-psichici

I candidati all'atto della visita medica devono avere:

statura non inferiore a m 1,65;

visus non inferiore a 9/10 in ciascun occhio. Detto visus può essere raggiunto anche con lenti correttive. L'eventuale vizio di rifrazione, in ogni caso, non deve essere superiore ai seguenti limiti massimi:

a) miopia e ipermetropia: 3,5 diottrie in ciascun occhio;

b) astigmatismo regolare (miopico od ipermetropico): 3,5 diottrie in uno degli assi;

c) astigmatismo composto (miopico od ipermetropico): 3.5 diottrie quale somma del potere sferico ed astigmatico in uno degli assi;

d) astigmatismo misto (miopico od ipermetropico): 3,5 diottrie quale somma del potere sferico od astigmatico;

e) anisometropia: non superiore a 3 diottrie;

visione binoculare;

campo visivo normale;

senso cromatico normale accertato con le serie «maggiore» delle matassine colorate.

I candidati con vizi visivi devono portare seco alla visita medica le proprie lenti correttive «a tempiali».

La rilevazione dell'entità visiva per detti candidati sarà effettuata con le lenti «a tempiali» e non con quelle «a contatto».

Saranno cause di inidoneità le malattie dell'occhio e dei suoi annessi che possano pregiudicare la completa funzionalità visiva.

Per quanto riguarda la funzione uditiva i concorrenti dovranno percepire la voce afona a 8 metri da un orecchio almeno e ad una distanza non inferiore a 6 metri dall'altro.

Saranno inoltre cause di inidoneità:

a) i disturbi della parola (dislalia e disartria) anche se in forma lieve;

b) la deformazione di notevole grado del palato, l'accentuata ipertrofia delle tonsille o tonsillite cronica, la presenza di numerosi denti piorrici, di estese gengiviti, di seni fistolosi. La dentatura deve essere in buone condizioni. Il numero dei denti mancanti, di quelli sostituiti da protesi fisse, di quelli otturati e di quelli cariati non deve essere superiore a 18; non sono ammesse protesi mobili.

Per tutti i concorrenti saranno eseguiti i seguenti esami:

neurologico ed eventualmente elettroencefalografico;

otorinolaringoiatrico;

schermografico ed eventualmente radiografico del torace;

oftalmico;

dell'urina ed eventualmente quello per la determinazione della glicemia e dell'azotemia;

elettrocardiografico.

Per i concorrenti sottoposti con esito favorevole alla visita medica ed agli esami suddetti sarà eseguita l'analisi sierologica del sangue per l'accertamento della lue che, se positiva, comporterà l'esclusione anche dopo il termine delle operazioni di concorso.

L'esame psicotecnico consiste nello svolgimento di test di livello e di personalità ed in eventuali colloqui psicologici ed è inteso ad accertare la maturità di pensiero e le qualità attitudinali e caratterologiche del concorrente.

L'esperimento di educazione fisica, inteso ad accertare la preparazione atletica dei candidati, consiste nelle seguenti prove: salto in alto; salto in lungo; corsa piana m 100; corsa piana m 1000; arrampicata alla fune.

Art. 12.

Adempimenti delle sottocommissioni

Per gli accertamenti stabiliti dal precedente art. 10, lettere *a)*, *b)* e *c)* e per la visita medica di revisione, le apposite sottocommissioni compileranno, per ogni candidato, un processo verbale che sarà firmato da tutti i componenti.

Art. 13.

Graduatoria

Ultimato l'accertamento dell'idoneità fisio-psico-attitudinale, la sottocommissione di cui al precedente art. 7, lettera *a)*, procederà alla compilazione della graduatoria finale, sommando il punteggio complessivo conseguito nella valutazione dei titoli.

A parità di merito saranno osservate le norme di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e successive disposizioni in materia. Il candidato a tal fine deve presentare o far pervenire entro il termine perentorio di cui al precedente art. 5, quarto comma, i certificati rilasciati dalle competenti autorità comprovanti il possesso dei requisiti che conferiscono ai candidati i titoli preferenziali.

La graduatoria sarà approvata con decreto ministeriale.

Art. 14.

Documentazione da produrre

I candidati utilmente collocati nella graduatoria dovranno presentare o far pervenire al Comanndo generale della guardia di finanza, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla data di comunicazione dell'esito del concorso, in carta semplice, i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita (non certificato);

b) certificato di stato civile libero. Ne sono esonerati gli aspiranti il cui estratto dell'atto di nascita rechi l'annotazione dello stato civile. I vedovi senza prole devono presentare lo stato di famiglia;

c) certificato di cittadinanza italiana;

d) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici;

e) certificato generale del casellario giudiziale (non è ammesso il certificato penale): per i concorrenti nati all'estero il certificato dovrà essere rilasciato dal casellario centrale presso il Ministero di grazia e giustizia.

Quando la certificazione é rilasciata da uno stesso ufficio, in luogo dei documenti indicati alle lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)*, gli interessati possono produrre un solo atto comprovante fatti, stati e qualità personali risultanti dai singoli documenti.

I documenti di cui alle precedenti lettere *b)*, *c)*, *d)* ed *e)* devono essere rilasciati in data posteriore a quella di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* e così pure quello contenente più certificazioni e quello previsto alla lettera *a)*, se esso tiene anche luogo del certificato di stato libero.

Per i casi di forza maggiore, il Comando generale della guardia di finanza si riserva la facoltà di ammettere altri documenti e di prescrivere atti notori in sostituzione di quelli previsti dal presente articolo e, per quelle documentazioni che risultassero formalmente irregolari, si riserva la facoltà di accoglierne la successiva regolarizzazione anche oltre i termini stabiliti.

Art. 15.

Vincitori del concorso

Sono ammessi al corso allievi ufficiali di complemento della Guardia di finanza, i candidati iscritti nella graduatoria di merito di cui al precedente art. 13 nei limiti dei posti messi a concorso e secondo l'ordine risultante dalla graduatoria stessa.

Entro venti giorni dall'inizio del corso il Ministro delle finanze può dichiarare vincitori del concorso altri concorrenti idonei, nell'ordine della graduatoria, per ricoprire posti resisi comunque disponibili tra i concorrenti precedentemente dichiarati vincitori.

Al termine del corso, che avrà la durata di mesi quattro, gli allievi che lo avranno compiuto con esito favorevole conseguiranno la nomina a sottotenente di complemento della Guardia di finanza nell'ordine di graduatoria finale del corso stesso e saranno tenuti alla prestazione del servizio di prima nomina della durata di mesi undici. Tale servizio non potrà essere svolto in reparti operativi ubicati nella regione in cui é compreso il comune di residenza anagrafica dei subalterni e dei loro genitori.

Gli ammessi al corso contraggono una ferma di servizio di quindici mesi.

Art. 16.

Dimissioni dal corso

Gli allievi ufficiali che non superino il corso o che dimostrino di non possedere il complesso delle qualità e delle attitudini indispensabili per bene assolvere le funzioni del grado cui aspirano o che si rendano colpevoli di gravi mancanze contro la disciplina, il decoro o la morale ovvero che, per qualsiasi motivo, non frequentino almeno un terzo delle lezioni ed esercitazioni sono dimessi dal corso con determinazione del Ministro delle finanze e perdono la qualifica di allievo ufficiale di complemento della Guardia di finanza. Nei loro riguardi, ai fini del compimento degli obblighi di leva si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, e successive modificazioni.

Art. 17.

Trattamento economico

Agli allievi ufficiali di complemento compete il trattamento economico dell'allievo ufficiale di complemento dell'Esercito.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 7 aprile 1986

Il Ministro: VISENTINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 maggio 1986
Registro n. 25 Finanze, foglio n. 274

ALLEGATO 1

Modello della domanda
di ammissione al concorso

Al Comando generale della guardia di finanza -
00187 ROMA

Il sottoscritto (1) ....
nato a .... il..............................
domiciliato a... provincia di........................
in via.. n. ....,
chiede di essere ammesso a partecipare al concorso per il reclutamento di cento sottotenenti di complemento della Guardia di finanza in servizio di prima nomina.

All'uopo dichiara sotto la sua personale responsabilità:

a) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (2).... ....;

c) di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali pendenti (3);

d) di essere in possesso del diploma di laurea in .... conseguito in data........................ con il punteggio di ....;

e) di essere celibe o vedovo e comunque senza prole;

f) di essere iscritto al distretto militare di................... o capitaneria di porto di...............................;

g) che nei riguardi degli obblighi militari si trova nella posizione di (4) ....;

h) di non aver prestato alcun servizio presso la pubblica amministrazione (5).

Dichiara altresì che la propria famiglia risiede a....................... provincia di .... via............................ n. ....

Allega o fa riserva di produrre i seguenti documenti (6) ....

Data,..........................

Il candidato

....

Visto per l'autenticità della firma (7)....................................

---

(1) Cognome e nome (possibilmente in stampatello).

(2) In caso di non iscrizione o cancellazione, indicarne i motivi.

(3) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate e gli eventuali procedimenti penali pendenti.

(4) Abile arruolato e godente di rinvio, esonerato ecc.

(5) In caso contrario indicare i servizi prestati presso la pubblic: amministrazione specificando la denominazione dell'ente: Ministerc ecc. Sarà altresì indicata la qualifica ricoperta.

(6) Diploma di laurea in giurisprudenza, ecc. (ed eventuali altı titoli di cui all'art. 5 del bando). Per gli arruolati della leva di mare, i nulla osta della competente capitaneria di porto deve essere trasmess unitamente alla domanda di partecipazione al concorso.

(7) Autenticazione fatta dal funzionario competente a ricevere l. documentazione, dal notaio, dal cancelliere, dal segretario comunale ‹ da altro funzionario incaricato dal sindaco. Per i dipendenti statali : sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio. Per candidati militari è sufficiente il visto dell'ufficiale da cui direttament dipendono.

86A3695

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso a nove posti di ostetrica presso l'Università di Milano

IL RETTORE
DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degl impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente dell: Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957 n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico sopracitato;

Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255;

Vista la legge 5 giugno 1965, n. 698;

Vista la legge 3 giugno 1970, n. 380;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970 n. 1077 e n. 1079;

Vista la legge 25 ottobre 1977, n. 808 ed in particolare l'art. 2

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Vista la legge 27 febbraio 1980, n. 38;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 198 numero 270;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 198 numero 571;

Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444 ed in particolare l'art. 8

Vista la nota ministeriale n. 4194 A/2 del 12 ottobre 1985, con cui Ministero della pubblica istruzione ha riassegnati nove posti di ostetric nel ruolo della carriera di concetto delle ostetriche presso la clinic ostetrica e ginecologica della facoltà di medicina e chirurgia ed h autorizzato l'emissione del relativo bando di concorso;

Decreta:

Art. 1.

Numero dei posti

È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, a nove posti c ostetrica in prova nel ruolo della carriera di concetto (sesto livell funzionale) delle ostetriche presso la clinica ostetrica e ginecologica dell facoltà di medicina e chirurgia di questa Università.

Art. 2.

Requisiti generali di ammissione

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguent requisiti:

A) Diploma di ostetrica, rilasciato da una scuola di ostetrici annessa a clinica ostetrica e ginecologica universitaria o da una scuola d ostetricia autonoma.

B) Età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 40 salvo i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti, fermo il limite massimo di 45 anni.

C) Cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

D) Godimento dei diritti politici.

E) Idoneità fisica all'impiego.

F) Aver ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Non possono prendere parte al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato politico attivo e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero, siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d)*, del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con motivato decreto rettorale e notificata all'interessato.

Art. 3.

Domanda e termine di presentazione

Le domande di ammissione al concorso redatte su carta legale, indirizzate al rettore di questa Università - Via Festa del Perdono, 7 - Milano, devono pervenire entro il termine perentorio di trenta giorni che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato. A tal fine da fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante. La firma dell'aspirante in calce alla domanda deve essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco).

Per i dipendenti statali o per coloro che prestano servizio militare, in luogo della predetta autenticazione, è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

Art. 4.

Domanda di partecipazione al concorso

La domanda dovrà contenere il cognome, nome e preciso domicilio eletto dal concorrente ai fini del concorso.

I candidati debbono dichiarare a pena di esclusione ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e sotto la propria responsabilità:

1) la data ed il luogo di nascita, i candidati che abbiano superato il limite massimo di età previsto dal precedente art. 2, lettera *B)*, dovranno indicare, al fine dell'ammissione del concorso stesso, i titoli posseduti che hanno diritto all'elevazione del suddetto limite o che consentano di prescindere dal limite medesimo;

2) possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune ove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) di non aver riportato condanne penali ovvero le eventuali condanne penali riportate (anche sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) o i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

5) Il possesso del titolo di studio richiesto dall'art. 2, lettera *A)*, del presente bando;

6) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

7) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere stati dichiarati decaduti da altro impiego pubblico statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d)*, del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi e viziati da invalidità insanabile.

Unitamente alla domanda, ed entro lo stesso termine di trenta giorni il candidato potrà presentare eventuali titoli professionali e di cultura che, ai sensi dell'art. 1 del presente bando, potranno essere valutati da parte della commissione, compilando un elenco in carta libera degli stessi.

Tutti i titoli prodotti dovranno essere conformi alle leggi sia per quanto concerne il bollo sia per quanto attiene alla legalizzazione.

I titoli valutabili ai fini della graduatoria sono i seguenti in ordine di precedenza:

1) punteggio del diploma di ostetrica;

2) servizio prestato presso cliniche ostetriche e ginecologiche o presso ospedali;

3) pubblicazioni.

Ai titoli è riservato un punteggio non eccedente il 25% del totale dei punti.

Art. 5.

Commissione esaminatrice

Con successivo decreto rettorale sarà costituita la commissione giudicatrice del concorso che è composta, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 1965, n. 508, dal professore direttore della clinica ostetrica e ginecologica dell'Università, da un professore di ruolo o fuori ruolo della facoltà di medicina e chirurgia e da un assistente ordinario della clinica ostetrica e ginecologica, abilitato alla libera docenza. Le funzioni di segretario verranno espletate da un funzionario della carriera direttiva con qualifica non inferiore a consigliere.

Art. 6.

Prove di esame

Le prove di esame consistono (come da allegato programma):

A) In due prove scritte, di cui una sul programma di assistenza e preparazione infermieristica ed una sulle materie dei programmi previsti per le scuole ostetriche.

B) In una prova orale sulle materie formanti oggetto delle prove scritte.

Le prove scritte saranno valutate anche come componimento di lingua italiana.

Questa Università darà notizia mediante raccomandata, del luogo, del giorno e dell'ora in cui si terranno le prove di esame. I candidati sono ammessi con riserva al concorso. L'amministrazione può disporre in ogni momento, con decreto motivato del rettore l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti. Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i candidati dovranno essere muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

A) Fotografia recente applicata su carta da bollo, con la firma dell'aspirante autenticata dal sindaco o da un notaio.

B) Tessera ferroviaria personale se il candidato è dipendente statale.

C) Tessera postale o porto d'armi o patente automobilistica o passaporto o carta d'identità.

Sono ammessi alle prove orali i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Ai candidati che conseguano l'ammissione al colloquio viene data comunicazione con le modalità ed entro i termini stabiliti dal terzo comma dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Il colloquio non si intende superato se il candidato non ottenga almeno una votazione di sei decimi.

Le sedute della commissione, durante lo svolgimento del colloquio sono pubbliche. Al termine di ogni seduta, la commissione esaminatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato.

L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario è affisso all'albo della sede di esame.

Art. 7.

Riserva di posti e preferenze a parità di merito

I candidati che abbiano superato il colloquio ed intendano far valere i titoli di precedenza o di preferenza alla nomina in quanto appartengono a una delle categorie previste dall'art 5, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, (quale

risulta integrato dall'art. 11 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539, dall'art. 2 della legge 14 ottobre 1966, n. 851, dalla legge 2 aprile 1968, n. 482 e art. 7 della legge 22 agosto 1985, n. 444) sono tenuti ad esibire i relativi documenti in originale o copia autentica, purché in regola con le vigenti disposizioni fiscali.

Il termine per la presentazione dei suddetti documenti ai fini della precedenza o preferenza è di venti giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui i singoli concorrenti hanno sostenuto il colloquio. I documenti si considerano prodotti in tempo utile, anche se spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine suindicato.

A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

I suddetti documenti dovranno essere inviati al magnifico rettore dell'Università degli studi di Milano - Via Festa del Perdono, 7 - c.a.p. 20122.

I candidati possono avvalersi dei titoli stessi anche se siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, purché siano presentati con le modalità ed entro il termine precedentemente stabilito.

Qualora fra i concorrenti ve ne siano alcuni che appartengono a più categorie che danno titolo a differenti riserve dei posti, si tiene conto prima del titolo che dà diritto ad una maggiore riserva.

Art. 8.

Approvazione della graduatoria, dichiarazione degli idonei

Espletate le prove del concorso, la commissione forma la graduatoria generale di merito, secondo l'ordine decrescente della votazione complessiva di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 686/57.

L'amministrazione procederà quindi in conformità a quanto previsto dagli articoli 7 ed 8, penultimo comma, della legge n. 444/85.

La graduatoria generale di merito del concorso, sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, decorre il termine per eventuali impugnative.

Art. 9.

Presentazione dei documenti per la nomina

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria, ai fini dell'accertamento, dei loro requisiti per l'ammissione all'impiego, saranno invitati, a presentare al magnifico rettore dell'Università degli studi di Milano - Via Festa del Perdono, 7 - c.a.p. 20122, i sottoelencati documenti di rito in carta da bollo:

1) diploma originale, o certificato sostitutivo a tutti gli effetti, del diploma, ovvero copia del diploma stesso in bollo autenticato nei modi di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, da cui risulti il possesso del titolo di studio prescritto dall'art. 2, lettera *A)*, del presente bando;

2) estratto dell'atto di nascita (non è ammesso il certificato);

3) certificato di cittadinanza italiana;

4) certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici, ovvero, che non è incorso in alcuna delle cause che, ai termini delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso;

5) certificato generale del casellario giudiziale;

6) documento aggiornato a data recente relativo agli obblighi militari, cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

7) certificato rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo o incondizionato all'impiego al quale concorre.

I candidati invalidi di guerra e assimilati debbono produrre ai sensi dell'art. 19, secondo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione legalizzata di un ufficiale sanitario comprovante che l'invalido, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro.

Nel suddetto certificato come nella dichiarazione, dovrà essere precisato che si è eseguito l'accertamento sierologico del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 24 luglio 1956, n. 837.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo sono tenuti a presentare o spedire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento nel termine di cui al primo comma del presente articolo i documenti di cui ai numeri 1) e 7), nonché una copia integrale dello stato matricolare.

I documenti di cui ai numeri 3), 4), 5) e 7) del presente articolo, come pure la copia dello stato matricolare debbono essere di data non anteriore di oltre tre mesi a quella del ricevimento dell'invito a produrli.

I certificati di cui ai numeri 3) e 4) dovranno attestare altresì che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per produrre le domande di ammissione al concorso.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione all'infuori delle ipotesi previste dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purché esibiscano il certificato di povertà ovvero quando risulti dai documenti stessi la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

I profughi dei territori di confine hanno la facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici, o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare; in tale caso essi dovranno indicare, per tali documenti, l'autorità che li ha rilasciati o gli uffici presso cui sono depositati.

La presentazione dei documenti di rito attestanti il possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione all'impiego pubblico dovrà avvenire entro il primo mese di servizio. I nuovi assunti saranno invitati a regolarizzare entro trenta giorni dall'invito a pena di decadenza, la documentazione incompleta o affetta da vizio sanabile.

È fatto salva, in ogni caso l'applicazione del penultimo comma dell'art. 7 della legge 22 agosto 1985, n. 444.

Art. 10.

Nomina

Ai sensi del penultimo comma dell'art. 7 della legge 22 agosto 1985, n. 444, i provvedimenti di nomina saranno immediatamente esecutivi salva la sopravvenienza di inefficacia se la Corte dei conti ricusi il visto. In tal caso si farà luogo all'annullamento dell'assunzione mentre le prestazioni di servizio rese fino alla comunicazione della ricusazione del visto verranno compensate.

I vincitori del concorso avranno diritto al trattamento economico iniziale previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1984, n. 571.

Il periodo di prova ha la durata di sei mesi. Al termine i vincitori saranno nominati in ruolo, previo giudizio favorevole della commissione per il personale di cui all'art. 5 della legge 25 ottobre 1977, n. 808.

In caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego con diritto alla indennità prevista dalle vigenti disposizioni.

I vincitori non potranno ottenere il trasferimento nei primi cinque anni di servizio.

Per quanto non previsto nel presente bando, valgono sempreché applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute nel testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e nel decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

Il presente decreto sarà inviato alla ragioneria regionale dello Stato e alla delegazione regionale della Corte dei conti di Milano, per il visto e la registrazione.

Milano, addì 12 novembre 1985

Il rettore: MANTEGAZZA

Registrato alla Corte dei conti - Delegazione regionale di Milano, addì 7 marzo 1986
Registro n. 4 Istruzione, foglio n. 180

ALLEGATO 1

Fac-simile di domanda
(da redigere in carta da bollo)

Al magnifico rettore dell'Università degli studi di Milano - Via Festa del Perdono, 7 - 20122 MILANO

Il sottoscritto (*a*) ....
(cognome e nome)
domiciliato in ....
(luogo e provincia)
c.a.p. .... via ....
chiede di essere ammesso al concorso per nove posti di ostetrica presso la clinica ostetrica e ginecologica della facoltà di medicina e chirurgia di codesta Università bandito nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 114 del 19 maggio 1986.

Il sottoscritto, ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, dichiara sotto la propria responsabilità di:

1) essere nato a ....
(luogo e provincia)
il ....;
2) essere in possesso della cittadinanza italiana;
3) essere iscritto nelle liste elettorali del comune di................ (oppure indicare i motivi della non iscrizione o cancellazione);
4) non aver riportato condanne penali (oppure aver riportato le seguenti condanne penali da indicare anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) (*b*);
5) aver conseguito il diploma di .... presso .... nell'anno scolastico ....;
6) dipendere dal distretto militare di .... e di aver prestato servizio militare di leva nel periodo dal .... al .... oppure indicare se esonerato o rinviato, ecc.......................................;
7) non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione e non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego pubblico statale, ai sensi dell'art. 127, lettera *d)*, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;
8) indicare nella presente domanda i seguenti titoli che danno diritto all'elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso ed allegare tutti gli altri titoli valutabili ai sensi dell'art. 4 del presente bando e di cui allega elenco in carta libera.

Data, ...

Firma (*c*) ....

(*a*) Le donne coniugate debbono indicare nell'ordine: cognome da nubile, cognome del marito, nome.

(*b*) Indicare la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso nonché i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(*c*) La firma dell'aspirante dovrà essere autenticata dal funzionario competente a ricevere la documentazione, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco, ai sensi dell'art. 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per i dipendenti statali in luogo della predetta autenticazione, è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio e per coloro che prestano servizio militare il visto del comandante del reparto al quale appartengono.

ALLEGATO 2

PROGRAMMA D'ESAME

A) *Prima prova scritta* su argomenti di assistenza e preparazione infermieristica:

1) l'assistenza pre e post-operatoria in generale;

2) le norme igienico-sanitarie da osservare nell'attività della sala parto;

3) la patologia dell'apparato gastro-intestinale.

Seconda prova scritta su argomenti previsti nel programma per le scuole ostetriche:

1) la patologia del puerperio;

2) il monitoraggio biofisico e biochimico in travaglio di parto;

3) la gestosi E.P.H.

Le prove scritte saranno valutate anche come componimento di lingua italiana.

B) *Prova orale:* verterà su argomenti inerenti la preparazione teorico-pratica delle ostetriche.

86A3506

Concorso ad un posto di tecnico esecutivo presso l'Università di Milano

IL RETTORE
DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente le norme di esecuzione del testo unico sopra citato;

Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255;

Vista la legge 5 giugno 1965, n. 698;

Vista la legge 3 giugno 1970, n. 380;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e n. 1079;

Vista la legge 25 ottobre 1977, n. 808, ed in particolare l'art. 2;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Vista la legge 27 febbraio 1980, n. 38;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1981, numero 270;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1984, numero 571;

Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444 ed in particolare l'art. 8;

Vista la nota ministeriale 4194 A/2 del 12 ottobre 1985, con cui il Ministero della pubblica istruzione ha riassegnato un posto di tecnico esecutivo presso l'istituto di igiene ed ha autorizzato l'emissione del relativo bando di concorso;

Decreta:

Art. 1.
Numero dei posti

È indetto il concorso pubblico, per titoli ed esami pratici, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale tecnico di carriera esecutiva (quarta qualifica) per il sottoelencato posto:

Facoltà di medicina e chirurgia:
istituto di igiene . . . . posti 1

Art. 2.
Requisiti generali di ammissione

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) Diploma di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale.

B) Età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 35 salvo i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti, fermo il limite massimo di 45 anni.

C) Cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica).

D) Godimento dei diritti politici.

E) Idoneità fisica all'impiego.

F) Aver ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Non possono prendere parte al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato politico attivo e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero, siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d)*, del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con motivato decreto rettorale e notificata all'interessato.

Art. 3.

Domanda e termine di presentazione

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale, indirizzate al rettore di questa Università - Via Festa del Perdono, 7 - Milano, devono pervenire entro il termine perentorio di trenta giorni che decorrre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante. La firma dell'aspirante in calce alla domanda deve essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco).

Per i dipendenti statali o per coloro che prestano servizio militare, in luogo della predetta autenticazione, è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

Art. 4.

Domanda di partecipazione al concorso

La domanda dovrà contenere il cognome, nome e preciso domicilio eletto dal concorrente ai fini del concorso.

I candidati debbono dichiarare a pena di esclusione ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e sotto propria responsabilità:

1) la data ed il luogo di nascita. i candidati che abbiano superato il limite massimo di età previsto dal precedente art. 2, lettera *B)*, dovranno indicare, al fine dell'ammissione del concorso stesso, i titoli posseduti che danno diritto all'elevazione del suddetto limite o che consentano di prescindere dal limite medesimo;

2) possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune ove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della macata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) di non aver riportato condanne penali ovvero le eventuali condanne penali riportate (anche sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) o i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

5) il possesso del titolo di studio richiesto dall'art. 2, lettera *A)*, del presente bando;

6) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

7) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere stati dichiarati decaduti da altro impiego pubblico statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d)*, del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi e viziati da invalidità insanabile.

Unitamente alla domanda, ed entro lo stesso termine di trenta giorni il candidato potrà presentare eventuali titoli professionali e di cultura che, ai sensi dell'art. 1 del presente bando, potranno essere valutati da parte della commissione, compilando un elenco in carta libera degli stessi.

Tutti i titoli prodotti dovranno essere conformi alle leggi sia per quanto concerne il bollo sia per quanto attiene alla legalizzazione.

Art. 5.

Commissione esaminatrice

La commissione giudicatrice sarà composta a norma della legge 3 giugno 1970, n. 380, art. 23, con decreto rettorale ed ai sensi della legge 25 ottobre 1977, n. 808.

Art. 6.

Prove di esame

Per lo svolgimento delle prove di esame saranno applicate le disposizioni contenute nel citato decreto del Presidente della Repubblica n. 686. Gli esami consisteranno prevalentemente in prove di carattere pratico in rapporto alle esigenze dell'istituto cui è assegnato il posto messo a concorso, come da programma allegato.

Questa Università darà notizia mediante raccomandata, del luogo, del giorno e dell'ora in cui si terranno le prove di esame. I candidati sono ammessi con riserva al concorso. L'amministrazione può disporre in ogni momento, con decreto motivato del rettore l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti. Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i candidati dovranno essere muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

A) Fotografia recente, applicata su carta da bollo, con la firma dell'aspirante autenticata dal sindaco o da un notaio.

B) Tessera ferroviara personale, se il candidato è dipendente statale.

C) Tessera postale o porto d'armi o patente automobilistica o passaporto o carta d'identità.

Sono ammessi alle prove orali i candidati che abbiano riportato sette decimi nella prova scritta e non meno di sei decimi in quella pratica con relazione scritta.

Ai candidati che conseguano l'ammissione al colloquio viene data comunicazione con le modalità ed entro i termini stabiliti dal terzo comma dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Il colloquio non si intende superato se il candidato non ottenga almeno una votazione di sei decimi.

Le sedute della commissione, durante lo svolgimento del colloquio sono pubbliche. Al termine di ogni seduta, la commissione esaminatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato.

L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario è affisso all'albo della sede di esame.

Art. 7.

Riserva di posti e preferenze a parità di merito

I candidati che abbiano superato il colloquio ed intendano fa valere i titoli di precedenza o di preferenza alla nomina in quanto appartengono a una delle categorie previste dall'art. 5, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, (quale risulta integrato dall'art. 11 della legge 5 otttobre 1962, n. 1539, dall'art. 2 della legge 14 ottobre 1966 n. 851, dalla legge 2 aprile 1968 n. 482 e art. 7 della legge 22 agosto 1985, n. 444), sono tenuti ad esibire i relativi documenti in originale o copia autentica, purché in regola con le vigenti disposizioni fiscali. Il termine per la presentazione dei suddetti documenti ai fini della precedenza o preferenza, è di venti giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui i singoli concorrenti hanno sostenuto il colloquio. I documenti si considerano prodotti in tempo utile, anche se spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine suindicato.

A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

I suddetti documenti dovranno essere inviati al magnifico rettore dell'Università degli studi di Milano - Via Festa del Perdono, 7 - c.a.p. 20122.

I candidati possono avvalersi dei titoli stessi anche se siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, purché siano presentati con le modalità ed entro il termine precedentemente stabilito.

Qualora fra i concorrenti ve ne siano alcuni che appartengono a più categorie che danno titolo a differenti riserve dei posti, si tiene conto prima del titolo che da diritto ad una maggiore riserva.

Art. 8.

Approvazione della graduatoria, dichiarazione degli idonei

Espletate le prove del concorso, la commissione forma la graduatoria generale di merito, secondo l'ordine decrescente della votazione complessiva di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 686/57.

L'amministrazione procederà quindi in conformità a quanto previsto dagli articoli 7 ed 8 penultimo comma legge n. 444/85.

La graduatoria generale di merito del concorso, sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, decorre il termine per eventuali impugnative.

Art. 9.

Presentazione dei documenti per la nomina

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria, ai fini dell'accertamento, dei loro requisiti per l'ammissione all'impiego, saranno invitati, a presentare al magnifico rettore dell'Universtità degli studi di Milano - via Festa del Perdono, 7 - c.a.p. 20122, i sottoelencati documenti di rito in carta da bollo:

1) diploma originale, o certificato sostitutivo a tutti gli effetti, del diploma, ovvero copia del diploma stesso in bollo autenticato nei modi di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, da cui risulti il possesso del titolo di studio prescritto dall'art. 2, lettera *A)*, del presente bando;

2) estratto dell'atto di nascita (non è ammesso il certificato);

3) certificato di cittadinanza italiana;

4) certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici, ovvero, che non è incorso in alcuna delle cause che, ai termini delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso;

5) certificato generale del casellario giudiziale;

6) documento aggiornato a data recente relativo agli obblighi militari, cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

7) certificato rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizo continuativo e incondizionato all'impiego al quale concorre.

I candidati invalidi di guerra e assimilati debbono produrre ai sensi dell'art. 19, secondo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione legalizzata di un ufficiale sanitario comprovante che l'invalido, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro.

Nel suddetto certificato come nella dichiarazione, dovrà essere precisato che si è esguito l'accertamento sierologico del sangue ai sensi art. 7 della legge 24 luglio 1956, n. 837.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo sono tenuti a presentare o spedire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento nel termine di cui al primo comma del presente articolo i documenti di cui ai numeri 1) e 7), nonché una copia integrale dello stato matricolare.

I documenti di cui ai numeri 3), 4), 5) e 7) del presente articolo, come pure la copia dello stato matricolare debbono essere di data non anteriore di oltre tre mesi a quella del ricevimento dell'invito a produrli.

I certificati di cui ai numeri 3) e 4) dovranno attestare altresì che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per produrre le domande di ammissione al concorso.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione all'infuori delle ipotesi previste dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purché esibiscano il certificato di povertà ovvero quando risulti dai documenti stessi la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

I profughi dei territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici, o ad atti ivi esistenti dai quai risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare; in tale caso essi dovranno indicare, per tali documenti, l'autorità che li ha rilasciati o gli uffici presso cui sono depositati.

La presentazione dei documenti di rito attestanti il possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione all'impiego pubbblico dovrà avvenire entro il primo mese di servizio. I nuovi assunti saranno invitati a regolarizzare entro trenta giorni dall'invito a pena di decadenza, la documentazione incompleta o affetta da vizio sanabile.

È fatto salva, in ogni caso l'applicazione del penultimo comma dell'art. 7 della legge 22 agosto 1985, n. 444.

Art. 10.

Nomina

Ai sensi del penultimo comma dell'art. 7 della legge 22 agosto 1985, n. 444, i provvedimenti di nomina saranno immediatamente esecutivi salva la sopravvenienza di inefficacia se la Corte dei conti ricusi il visto. In tal caso si farà luogo all'annullamento dell'assunzione mentre le prestazioni di servizio rese fino alla comunicazione della ricusazione del visto verranno compensate.

I vincitori del concorso avranno diritto al trattamento economico iniziale previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1984, n. 571.

Il periodo di prova ha la durata di sei mesi. Al termine i vincitori saranno nominati in ruolo, previo giudizio favorevole della commissione per il personale di cui all'art. 5 della legge 25 ottobre 1977, n. 808.

In caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego con diritto all'indennità prevista dalle disposizioni vigenti.

I vincitori non potranno ottenere il trasferimento nei primi cinque anni di servizio.

Per quanto non previsto nel presente bando, valgono sempreché applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute nel testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e nel decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

Il presente decreto sarà inviato alla ragioneria regionale dello Stato e alla delegazione regionale della Corte dei conti di Milano, per il visto e la registrazione.

Milano, addì 2 dicembre 1985

Il rettore: MANTEGAZZA

Registrato alla Corte dei conti - Delegazione regionale di Milano, addì 15 marzo 1986
Registro n. 4 Istruzione, foglio n. 388

ALLEGATO 1

Fac-simile di domanda
(da redigere su carta da bollo)

Al magnifico rettore dell'Università degli studi di Milano - Via Festa del Perdono, 7 - 20122 MILANO

Il sottoscritto *(a)* .... (cognome e nome) domiciliato in .... (luogo e provincia) c.a.p. .... via .... chiede di essere ammesso al concorso ad un posto di tecnico esecutivo presso l'istituto di igiene della facoltà di medicina e chirurgia di codesta Università bandito nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 114 del 19 maggio 1986.

Il sottoscritto, ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, dichiara sotto la propria responsabilità di:

1) essere nato a .... (luogo e provincia) il ....;

2) essere in possesso della cittadinanza italiana;

3) essere iscritto nelle liste elettorali del comune di .... (oppure indicare i motivi della non iscrizione o cancellazione);

4) non aver riportato condanne penali (oppure aver riportato le seguenti condanne penali da indicare anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono e perdono giudiziale) *(b)*;

5) aver conseguito il diploma di .... presso .... nell'anno scolastico..................................;

6) dipendere dal distretto militare di....................... e di aver prestato servizio militare di leva nel periodo dal .... al .... oppure indicare se esonerato o rinviato ecc....................;

7) non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione e non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego pubblico statale, ai sensi dell'art. 127, lettera *d)*, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

8) indicare nella presente domanda i seguenti titoli che danno diritto all'elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso ed allegare tutti gli altri titoli valutabili ai sensi art. 4 del presente bando e di cui allega elenco in carta libera.

Data,..................................

Firma *(c)*..............................

(a) Le donne coniugate debbono indicare nell'ordine: cognome da nubile, cognome del marito, nome.

(b) Indicare la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso nonché i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(c) La firma dell'aspirante dovrà essere autenticata dal funzionario competente a ricevere la documentazione, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco, ai sensi dell'art. 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per i dipendenti statali in luogo della predetta autenticazione, è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio e per coloro che prestano servizio militare il visto del comandante del reparto al quale appartengono.

ALLEGATO 2

PROGRAMMA DI ESAME

Prova scritta: riguardante le metodologie analitiche nel campo ambientale.

Prova pratica: che prevede la determinazione di semplici parametri e la descrizione del funzionamento di apparecchiature impiegate nell'igiene ambientale.

Prova orale: mirata a valutare la cultura generale del candidato nel campo della chimica.

86A3507

Concorso a due posti di segretario presso l'Università di Udine

IL RETTORE
DELL'UNIVERSITA DEGLI STUDI DI UDINE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e n. 1079;

Vista la legge 25 ottobre 1977, n. 808;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 102;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Vista la legge 29 ottobre 1984, n. 732;

Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444;

Vista la nota 5184 del 25 ottobre 1984, con la quale il Ministero della pubblica istruzione comunica l'assegnazione all'Università degli studi di Udine di due posti di segretario nel ruolo del personale della carriera di concetto amministrativa delle segreterie universitarie;

Vista la tabella allegata alla nota n. 4194 del 12 ottobre 1985, con la quale il Ministero della pubblica istruzione autorizza l'Università degli studi di Udine ad emettere, ai sensi della legge 22 agosto 1985, n. 444, un bando di concorso pubblico, per esami, per la copertura dei suddetti posti di segretario;

Considerato che sui due posti a concorso può gravare la riserva di cui all'art. 12, ultimo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482;

Atteso che la riserva suddetta opera sui posti in organico;

Considerato che non è ancora stato coperto alcun posto ai sensi dell'art. 12 della legge n. 482/68;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso pubblico, per esami, a due posti di segretario, in prova, nel ruolo organico del personale della carriera di concetto amministrativa delle segreterie universitarie (sesta qualifica funzionale) presso l'Università degli studi di Udine, di cui alla tabella C allegata alla legge 22 agosto 1985, n. 444.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) titolo di studio:

diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado, ovvero uno dei sottoindicati titoli di studio rilasciati dagli istituti professionali di Stato e legalmente riconosciuti;

diploma di qualifica per segretaria d'azienda o addetta alla segreteria d'azienda;

diploma di qualifica per contabile d'azienda o addetta alla contabilità d'azienda;

diploma di qualifica di corrispondente commerciale in lingue estere;

nonché licenza scuola tecnica a tipo commerciale rilasciata dalle soppresse scuole tecniche a tipo commerciale statali o legalmente riconosciute;

b) età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 35, salvo i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti;

c) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

d) godimento dei diritti politici;

e) idoneità fisica all'impiego;

f) aver ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, può essere disposta in ogni momento con motivato decreto rettorale.

Art. 3.

Non possono prendere parte al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale, ai sensi dell'art. 127, lettera *d)*, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 4.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta legale, indirizzata al magnifico rettore dell'Università degli studi di Udine, avrà essere presentata o spedita al predetto indirizzo entro il termine perentorio di trenta giorni che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione dell'avviso del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Tale domanda si considera prodotta in tempo utile anche se spedita mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine licato; a tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Il candidato che dovrà essere in possesso dei requisiti prescritti ll'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, 686, dovrà dichiarare nella domanda di ammissione:

1) cognome e nome (le donne coniugate dovranno indicare oltre cognome da nubile anche quello da coniugata);

2) la data ed il luogo di nascita (nonché l'eventuale titolo che gittima l'elevazione del limite massimo di età);

3) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

4) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della non iscrizione e della cancellazione dalle liste medesime;

5) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata ncessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti; tale dichiarazione dovrà essere prodotta anche se negativa;

6) il titolo di studio posseduto (uno di quelli indicati all'art. 2, tera *a*);

7) la posizione rivestita nei riguardi degli obblighi militari;

8) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

9) il domicilio o recapito cui saranno trasmesse eventuali nunicazioni.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da una le autorità indicate all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 nzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, ncelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal daco).

Per i dipendenti statali e per coloro che prestano servizio militare, in go della predetta autenticazione è sufficiente il visto del capo l'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per la persione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni di apito o da non avvenuta o tardiva informazione di variazione l'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o grafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

Non si terrà conto delle domande presentate o spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento oltre il termine stabilito. Del i non si terrà conto delle domande che non contengano tutte le p licazioni precisate nel presente articolo, circa il possesso dei requisiti pre l'ammissione al concorso.

Art. 5.

La commissione giudicatrice sarà nominata dal rettore e composta sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 57, n. 686.

Art. 6.

Gli esami sono diretti ad accertare il possesso di una adeguata ltura generale e delle cognizioni economiche, giuridiche o tecniche cessarie per l'assolvimento delle funzioni proprie della carriera. Gli ami consisteranno in due prove scritte ed una prova orale secondo il guente programma:

Prima prova scritta:
Elementi di diritto civile.

Seconda prova scritta:
Diritto amministrativo.

Prova orale:
Materie delle prove scritte.
Legislazione universitaria.
Diritto costituzionale.
Contabilità generale dello Stato.

Art. 7.

Le prove di esame si svolgeranno in Udine.

Il diario delle prove, con l'indicazione del giorno, del mese e dell'ora in cui le medesime si svolgeranno, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* e notificato agli interessati.

I candidati ammessi a sostenere le prove di esame saranno quindi convocati mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

I candidati sono ammessi con riserva al concorso e l'amministrazione può disporre, in ogni momento, con decreto motivato del rettore, l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame i candidati dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata su carta legale, con la firma dell'aspirante autenticata dal sindaco o da un notaio;

b) tessera ferroviaria personale, se il candidato è dipendente statale;

c) tessera postale o porto d'armi o patente automobilistica o passaporto o carta d'identità.

Al colloquio sono ammessi i candidati che abbiano riportato una media di almeno 7/10 nelle prove scritte e non meno di 6/10 in ciascuna di esse.

Ai candidati che conseguono l'ammissione al colloquio viene data comunicazione con le modalità ed entro i termini stabiliti dal terzo comma dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Il colloquio non si intende superato se il candidato non ottiene una votazione di almeno 6/10.

Le sedute del colloquio sono pubbliche; al termine di ogni seduta la commissione esaminatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato. Tale elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario, è affisso all'albo della sede d'esame.

Art. 8.

I candidati che abbiano superato il colloquio ed intendano far valere i titoli di precedenza e preferenza nella nomina in quanto appartenenti ad una delle categorie previste dall'art. 5, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono tenuti ad esibire i relativi documenti in originale o copia autenticata purché in regola con le vigenti norme fiscali. Inoltre, ai sensi dell'art. 7 della legge n. 444/85 costituisce titolo di preferenza anche lo stato di disoccupazione opportunamente documentato dall'ufficio di collocamento. Tale titolo si inserisce dopo il n. 16 dell'art. 5, quarto comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Il termine per la presentazione dei suddetti documenti, ai fini della precedenza o preferenza, è di dieci giorni a decorrere dal giorno successivo a quello in cui i singoli concorrenti hanno sostenuto il colloquio.

I documenti si considerano prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

I candidati possono avvalersi dei titoli stessi anche se siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine utile per la presentazione della domanda, purché siano presentati con le modalità ed entro il termine stabilito.

Art. 9.

Con decreto rettorale, tenuto conto delle norme che danno titolo alla nomina, sarà approvata la graduatoria di merito.

La graduatoria generale di merito, quella dei vincitori e degli idonei al concorso saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dal giorno successivo a quello di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine per eventuali impugnative.

Art. 10.

Questa amministrazione procederà ad immettere in servizio i candidati utilmente collocati nella graduatoria, secondo quanto stabilito dall'art. 7 della legge 22 agosto 1985, n. 444.

Art. 11.

A norma della legge n. 444/85 gli assunti saranno tenuti a presentare entro il primo mese di servizio i sottonotati documenti di rito, redatti in carta legale.

Tali documenti si considerano prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato.

A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante:

a) diploma originale o certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma ovvero copia del diploma stesso in bollo autenticata nei modi di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, da cui risulti il possesso del titolo di studio prescritto ed indicato all'art. 1 del bando di concorso;

b) estratto dell'atto di nascita (non è ammesso il certificato);

c) certificato di cittadinanza italiana;

d) certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso;

e) certificato generale del casellario giudiziale;

f) documento aggiornato a data recente relativo agli obblighi militari, cioè a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

g) certificato rilasciato da un medico militare o da un medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre.

Nel suddetto certificato, come nella dichiarazione, dovrà essere precisato che si è eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 24 luglio 1956, n. 837.

I candidati invalidi di guerra ed assimilati debbono produrre ai sensi dell'art. 19, secondo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione legalizzata dall'ufficiale sanitario comprovante che l'invalido, per la natura ed il grado della sua invalidità non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

h) firma autenticata su fotografia recente del candidato, in carta legale;

i) dichiarazione, in data recente, attestante se il candidato ricopra o meno altri uffici retribuiti alle dipendenze dello Stato, di enti pubblici o di aziende private o se fruisca o meno di redditi di lavoro subordinato. In caso affermativo relativa opzione per il nuovo impiego. Detta dichiarazione deve contenere le eventuali indicazioni concernenti le cause di risoluzione di precedente rapporto di pubblico impiego (art. 1, lettera *g)*, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686) e deve essere rilasciata anche se negativa.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo sono tenuti a presentare o spedire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento nel termine di cui al primo comma del presente articolo, i documenti di cui alle lettere *a)* e *g)* nonché copia integrale dello stato matricolare. I documenti di cui alle lettere *c)*, *d)* e *g)* del presente articolo, come pure copia dello stato matricolare debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella dell'invito a produrli.

I certificati di cui alle lettere *c)* e *d)* dovranno attestare altresì che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana ed in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per produrre le domande di ammissione al concorso.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione, all'infuori dell'ipotesi previste dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Art. 12.

L'amministrazione nei trenta giorni successivi la presentazione dei suddetti documenti provvederà ad invitare gli interessati a regolarizzare, a pena di decadenza, l'eventuale documentazione incompleta o affetta da vizio sanabile.

Art. 13.

I vincitori del concorso di cui all'art. 1, che risulteranno in possesso dei presenti requisiti saranno nominati segretari in prova nel ruolo della carriera di concetto del personale amministrativo delle segreterie universitarie (sesta qualifica funzionale) con diritto al trattamento economico iniziale previsto dalle vigenti disposizioni.

I provvedimenti di nomina in prova, emessi da questa amministrazione, saranno immediatamente esecutivi, salva la sopravvenienza di inefficacia qualora la Corte dei conti ne ricusi il visto. L'eventuale ricusazione del visto da parte della Corte dei conti rende inefficaci i provvedimenti di nomina nel frattempo adottati. Le prestazioni di servizio rese fino alla comunicazione della ricusazione del visto saranno comunque compensate.

La mancata assunzione in servizio senza giustificato motivo nel termine fissato dall'amministrazione nonché la mancata consegna della documentazione di rito entro il primo mese di servizio, il mancato completamento della documentazione o l'omessa regolarizzazione della stessa entro trenta giorni dal ricevimento di apposito invio, implicano la decadenza dalla nomina in prova.

Il periodo di prova ha la durata di mesi sei. Al termine i vicitori saranno nominati in ruolo previo giudizio favorevole della commissione di cui all'art. 5 della legge n. 808/77.

In caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di lavoro, con diritto all'indennità prevista dalle vigenti disposizioni.

I vincitori del concorso non potranno ottenere il trasferimento nei primi cinque anni di servizio ferma restando comunque la facoltà dell'amministrazione di disporre anche prima il trasferimento per qualsiasi altra destinazione, ove le esigenze lo richiedano.

Art. 14.

Per quanto non previsto dal presente bando, valgono sempreché applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e nelle successive norme di integrazione e modificazione, nel decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, nonché nella legge 22 agosto 1985, n. 444.

Il presente decreto sarà inviato alla ragioneria regionale dello Stato ed alla Corte dei conti per le registrazioni di competenza.

Udine, addì 31 dicembre 1985

Il rettore: FRILLI

Registrato alla Corte dei conti - Delegazione regionale di Trieste addì 25 febbraio 1986
Registro n. 1 Istruzione, foglio n. 371

86A3505

Concorso a due posti di operario di prima categoria presso l'Università di Udine

IL RETTORE
DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI UDINE

Vista la legge 26 febbraio 1952, n. 67;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, numero 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, numero 686;

Vista la legge 5 marzo 1961, n. 90;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482 ed in particolare tenuto conto del disposto di cui agli articoli 12 e 15 della legge medesima;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1078;

Vista la legge 3 giugno 1970, n. 380;

Vista la legge 13 maggio 1975, n. 157;

Vista la legge 25 ottobre 1977, n. 808;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 102;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Vista la legge 27 febbraio 1980, n. 38;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Vista la legge 2 giugno 1981, n. 270;

Vista la legge 29 ottobre 1984, n. 732;

Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444;

Visto il decreto rettorale n. 476/C del 3 aprile 1981, con il quale è stato indetto un concorso a due posti di operaio di prima categoria con la qualifica di mestiere di «conduttore di generatore a vapore in possesso del certificato di abilitazione di secondo grado»;

Considerato che la suddetta qualifica di mestiere non è contemplata nella tabella *A* allegata alla legge 26 febbraio 1952, n. 67;

Considerato che il suddetto bando di concorso non è mai stato ammesso a registrazione;

Tenuto conto delle sopravvenute attuali esigenze di personale operaio specializzato;

Dato atto che all'emanazione del presente decreto si è tenuto conto delle riserve di cui all'art. 12 della legge 2 aprile 1968, n. 482;

Decreta:

Art. 1.

E annullato il decreto rettorale n. 476 del 3 aprile 1981, citato nelle premesse.

Art. 2.

A seguito del disposto di cui all'art. 1, è indetto il concorso pubblico mediante prova d'arte o esperimento pratico a posti di operaio dello Stato nel ruolo degli operai permanenti dell'Amministrazione universitaria, per le esigenze dell'Università degli studi di Udine, per le seguenti qualifiche:

Operai di prima categoria - specializzati:

a) un posto di conduttore patentato di caldaie a vapore oltre i 150 HP;
b) un posto di muratore.

Art. 3.

Per l'ammissione ai concorsi è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) titolo di studio: licenza elementare;
b) età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 35 ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti;
c) cittadinanza italiana, sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica;
d) godimento dei diritti politici;
e) idoneità fisica al lavoro ed al servizio;
f) aver ottemperato alle leggi sul reclutamento militare;
g) possesso del patentino di conduttore di generatore di vapore in possesso del certificato di abilitazione di secondo grado (solo per i partecipanti al concorso di cui al punto *a)*.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile stabilito nel presente decreto per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

L'esclusione dal concorso per difetto dei suddetti requisiti può essere disposta in ogni momento con decreto motivato del rettore.

Art. 4.

Non possono prendere parte al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico, coloro che abbiano riportato una delle condanne indicate all'art. 85 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, nonché coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione e coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d)*, del succitato testo unico e dell'art. 56 della legge 5 marzo 1961, n. 90, per aver conseguito la nomina ad operaio dello Stato mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

A norma dell'art. 4 della legge 13 maggio 1975, n. 157, possono conseguire la nomina ad operaio dello Stato anche coloro che, riportata una delle condanne di cui all'art. 7, quinto comma, della legge 5 marzo 1961, n. 90, abbiano ottenuto la riabilitazione.

Art. 5.

Le domande di ammissione al concorso, separate per ciascuna qualifica indicata all'art. 1, redatte in carta legale, indirizzate al magnifico rettore dell'Università degli studi di Udine, debbono essere presentate o fatte pervenire al predetto indirizzo entro il termine perentorio di trenta giorni che decorrerà dal giorno successivo a quello di pubblicazione dell'avviso del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Le domande di ammissione al concorso dovranno contenere oltre al cognome ed il nome (le donne coniugate dovranno indicare quello da nubili facendolo poi seguire da quello da coniugate) la categoria e la qualifica di mestiere alla quale chiedono di partecipare.

Il candiato che dovrà essere in possesso dei requisiti prescritti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovrà dichiarare nella domanda sotto la sua personale responsabilità ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686:

1) la data ed il luogo di nascita (eventuale titolo che legittima l'elevazione del limite di età);
2) il possesso della cittadinanza italiana;
3) il comune ove è iscritto nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
4) le eventuali condanne penali riportate (indicando anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto e perdono giudiziale);
5) il titolo di studio posseduto (indicare solo quello richiesto dal bando e cioè la licenza elementare e non titoli di studio superiori) con l'indicazione dell'anno in cui è stato conseguito e la scuola che l'ha rilasciato;
6) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
7) i servizi eventualmente prestati come impiegato presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di eventuale precedente rapporto di pubblico impiego;
8) il preciso recapito: via o piazza, con l'indicazione esatta del comune, della provincia con il relativo numero codice di avviamento postale;
9) di essere disposto, in caso di nomina, a prestare servizio presso qualsiasi sede dell'Università degli studi di Udine;
10) estremi del diploma di conduttore di generatore di vapore in possesso del certificato di abilitazione di secondo grado [(data rilascio - autorità) solo per i candidati di cui al punto *a)*].

A pena di esclusione dal concorso la firma in calce alla domanda deve essere autenticata da una delle autorità indicate all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco). Per i dipendenti statali e per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del' reparto militare presso il quale prestano servizio.

Non si terrà conto delle domande presentate o spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento oltre il termine stabilito, nonché delle domande che non contengano tutte le dichiarazioni circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso.

L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con motivato decreto rettorale.

Coloro che intendono partecipare a più di uno dei posti a concorso indicati all'art. 1 del presente bando, dovranno produrre distinte domande.

Qualora nella stessa domanda il candidato abbia richiesto di essere ammesso a più concorsi tale domanda sarà ritenuta valida soltanto per il primo dei posti a concorso indicati.

L'Università degli studi di Udine, inoltre, non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni di recapito o da non avvenuta o tardiva informazione di cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per gli eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Università stessa.

Art. 6.

Per l'accertamento del grado di professionalità dei concorrenti, saranno nominate apposite commissioni giudicatrici ai sensi dell'art. 3 della legge 25 ottobre 1977, n. 808.

Art. 7.

I candidati ammessi al concorso saranno sottoposti a prova d'arte o esperimento pratico, a seconda della qualifica professionale.

Le prove avranno luogo in Udine. Il diario delle prove, con l'indicazione del giorno, del mese e dell'ora in cui le medesime si svolgeranno, sarà publicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e notificato agli interessati.

I candidati ammmessi a sostenere le prove di esame saranno quindi convocati mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

I candidati sono ammessi con riserva al concorso e l'amministrazione puo disporre, in ogni momento, con decreto motivato del rettore, l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame i candidati devono essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente applicata su carta da bollo, con la firma dell'aspirante autenticata dal sindaco o da un notaio;.

b) tessera ferroviaria personale, se il candidato è dipendente statale;

c) tessera postale o porto d armi, o patente automobilistica o passaporto o carta d'identità.

Per conseguire l'idoneità i candidati dovranno riportare nelle prove un punteggio superiore a dodici ventesimi.

Sulla base dei punteggi riportati sarannno formulate distinte graduatorie a seconda della qualifica di mestiere.

Art. 8.

I candidati che intendano far valere i titoli di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovranno far pervenire all'Università degli studi di Udine - Via Antonini, 8 - 33100 Udine, nel termine di quindici giorni decorrente dal giorno successivo a quello in cui hanno sostenuto la prova d'arte o l'esperimento pratico, tutti i certificati, redatti in carta legale, rilasciati dalle competenti autorità e comprovanti il possesso di tali titoli.

Inoltre, ai sensi dell'art. 7 della legge n. 444/85 costituisce titolo di preferenza anche lo stato di disoccupazione opportunamente documentato dall'ufficio di collocamento.

Tale titolo si inserisce dopo il n. 16 dell'art. 5, quarto comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. I candidati possono avvalersi dei titoli stessi anche se siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine utile per la presentazione della domanda purché siano presentati con le modalità ed entro il termine stabilito.

Art. 9.

Previo accertamento della regolarità del provvedimento, saranno approvate, con decreti rettorali, distinte graduatorie generali di merito.

I predetti decreti rettorali di approvazione delle graduatorie dei vincitori e di quelle degli idonei saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dal giorno successivo a quello di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine per eventuali impugnative.

Art. 10.

Questa amministrazione procederà ad immettere in servizio i candidati utilmente collocati nella graduatoria secondo quanto stabilito dall'art. 7 della legge 22 agosto 1985, n. 444.

Art. 11.

A norma della suddetta legge n. 444/85 gli assunti saranno tenuti a presentare entro il primo mese di servizio i sottonotati documenti di rito redatti in carta legale. Tali documenti si considerano prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante:

a) diploma originale o certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma, ovvero copia dello stesso in bollo autenticata nei modi di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, da cui risulti il possesso del titolo di studio prescritto dall'art. 2 del presente bando di concorso;

b) estratto dell'atto di nascita (non è ammesso il certificato);

c) certificato di cittadinanza italiana;

d) certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, ai termini delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso;

e) certificato generale del casellario giudiziale;

f) documento aggiornato a data recente relativo agli obblighi militari,cioè a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

g) certificato rilasciato da un medico militare o da un medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo e incondizionato nell'impiego al quale concorre.

I candidati invalidi di guerra ed assimilati debbono produrre, ai sensi dell'art. 19, secondo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione legalizzata da un ufficiale sanitario comprovante che l'invalido, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro.

Nel suddetto certificato, come nella dichiarazione, dovrà essere precisato che si è eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 24 giugno 1956, n. 837.

L'amministrazione ha la facoltà di sottoporre a visita medica i vincitori del concorso;

h) firma autenticata su fotografia recente del candidato;

i) dichiarazione in data recente attestante se il candidato ricopra o meno altri uffici retributivi alle dipendenze dello Stato, di enti pubblici o di aziende private o se fruisca comunque di redditi di lavoro subordinato. In caso affermativo relativa opzione per il nuovo impiego. Detta dichiarazione che deve contenere eventuali dichiarazioni concernenti le cause di risoluzione del precedente rapporto di pubblico impiego (art.1 - lettera *g)* del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686), deve essere rilasciata anche se negativa.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo sono tenuti a presentare o spedire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento nel termine di cui al primo comma del presente articolo i documenti di cui alle lettere *a)* e *g)* nonché copia integrale dello stato matricolare.

I documenti di cui alle lettere *c), d), e), g)* del presente articolo, come pure copia dello stato matricolare debbono essere di data non anteriore a tre mesi rispetto a quella di ricevimento dell'invito a produrli.

I certificati di cui alle lettere *c)* e *d)* dovranno altresì attestare che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana ed in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per produrre le domande di ammissione al concorso.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione, all'infuori delle ipotesi previste dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Art. 12.

L'amministrazione nei trenta giorni successivi la presentazione dei suddetti documenti provvederà ad invitare gli interessati a regolarizzare, a pena di decadenza, l'eventuale documentazione incompleta o affetta da vizio sanabile.

Art. 13.

I vincitori del concorso di cui all'art. 1, che risulteranno in possesso dei prescritti requisiti, saranno nominati operai dello Stato nel ruolo degli operai permanenti dell'amministrazione universitaria, degli osservatori astronomici e della Scuola normale superiore di Pisa ed assegnati a prestare servizio presso una delle sedi dell'Università degli studi di Udine con diritto al trattamento economico iniziale previsto dalle vigenti disposizioni.

I provvedimenti di nomina in prova, emessi da questa amministrazione, saranno immediatamente esecutivi, salva la sopravvenienza di inefficacia qualora la Corte dei conti ne ricusi il visto. L'eventuale ricusazione del visto da parte della Corte dei conti rende inefficaci i provvedimenti di nomina nel frattempo adottati. Le prestazioni di servizio rese fino alla comunicazione della ricusazione del visto saranno comunque compensate.

La mancata assunzione in servizio senza giustificato motivo nel termine fissato dall'amministrazione nonché la mancata consegna della documentazione di rito entro il primo mese di servizio, il mancato completamento della documentazione o l'omessa regolarizzazione della stessa entro trenta giorni dal ricevimento di apposito invito, implicano la decadenza dalla nomina in prova.

Il periodo di prova ha la durata di mesi sei. Al termine i vincitori saranno nominati in ruolo previo giudizio favorevole della commissione di cui all'art. 5 della legge n. 808/77.

In caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di lavoro, con diritto all'indennità prevista dalle vigenti disposizioni.

I vincitori del concorso non potranno ottenere il trasferimento nei primi cinque anni di servizio ferma restando comunque la facoltà dell'amministrazione di disporre anche prima il trasferimento per qualsiasi altra destinazione, ove le esigenze lo richiedano.

Art. 14.

Per quanto non previsto dal presente bando valgono, sempreché applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e nelle successive norme di integrazione e modificazione, nel decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1078, nonché nella legge 22 agosto 1985, n. 444.

Il presente decreto sarà inviato alla ragioneria regionale dello Stato ed alla Corte dei conti per le registrazioni di competenza.

Udine, addì 31 dicembre 1985

Il rettore: FRILLI

Registrato alla Corte dei conti - Delegazione regionale di Trieste, addì 22 marzo 1986
Registro n. 2 Istruzione, foglio n. 208

86A3446

MINISTERO DELLE PARTECIPAZIONI STATALI

Concorso pubblico, per titoli, ad un posto di commesso nel ruolo del personale amministrativo della carriera ausiliaria

IL MINISTRO DELLE PARTECIPAZIONI STATALI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, numero 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, numero 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, numero 1077;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Vista la legge 29 ottobre 1984, n. 732;

Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444, ed in particolare la tabella *C* allegata alla legge stessa, dalla quale risulta che questa amministrazione è stata autorizzata, fra l'altro, a mettere a concorso un posto nella carriera ausiliaria;

Ritenuto di indire un concorso per il conferimento di un posto di commesso in prova;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso, per titoli, ad un posto di commesso in prova nel ruolo del personale amministrativo della carriera ausiliaria del Ministero delle partecipazioni statali.

Il posto predetto verrà conferito secondo l'ordine di graduatoria ai candidati dichiarati idonei del concorso, man mano che si verificheranno cessazioni dal servizio nell'ambito dei posti occupati nel ruolo stesso alla data del 1° aprile 1984, ferme rimanendo le riserve di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) Avere conseguito la licenza elementare.

B) Aver compiuto, alla data di scadenza del termine stabilito dal successivo art. 3 per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, il diciottesimo anno di età e non oltrepassato il trentacinquesimo, ferme restando le elevazioni consentite dalle norme vigenti.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

a) degli aspiranti che alla data di scadenza del termine utile di presentazione della domanda di ammissione al presente concorso appartengano al personale di ruolo dello Stato;

b) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

c) degli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente ed effettivo dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, della pubblica sicurezza e degli agenti di custodia; nonché dei vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti (legge 26 marzo 1965, n. 229).

C) Essere cittadino italiano. Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

D) Avere il godimento dei diritti politici.

E) Avere l'idoneità fisica all'impiego.

F) Avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Non potranno partecipare al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati da precedente impiego presso una pubblica amministrazione o siano da esso decaduti per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti sarà disposta con decreto ministeriale motivato.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo, firmate dagli aspiranti di proprio pugno, indirizzate al Ministero delle partecipazioni statali - Direzione generale affari generali e organizzazione amministrativa - Via Sallustiana, 53 - 00187 Roma, dovranno pervenire al Ministero stesso entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Le domade di ammissione al concorso si considereranno prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nelle domande, di cui si allega uno schema esemplificativo (allegato *A*), gli aspiranti dovranno indicare:

a) il nome ed il cognome;

b) la data e il luogo di nascita. Gli aspiranti che abbiano superato i trentacinque anni di età ed abbiano diritto all'elevazione di tale limite sono tenuti ad indicare il titolo in base al quale hanno diritto all'elevazione;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate ed i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

f) il titolo di studio;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

i) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere dichiarati decaduti da altro impiego statale per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidita non sanabile,

l) il proprio domicilio o recapito.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda predetta dovrà essere autenticata in uno dei modi previsti dall'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Per i dipendenti statali sarà sufficiente, in luogo della predetta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio e, per coloro che prestino servizio militare, il visto del comandante del Corpo al quale essi appartengono.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazione dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, ne per eventuali disguidi postali o telegrafici, ne per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

Alla domanda dovranno allegarsi il diploma di conseguimento della licenza elementare con l'indicazione del voto riportato in ciascuna materia o il certificato attestante i voti riportati, nonché tutti i documenti che, a giudizio dell'aspirante, possono costituire titoli valutabili ai fini del concorso e cioè attestazioni su eventuali servizi prestati alle dipendenze di amministrazioni, enti pubblici e aziende private, titoli di studio posseduti, oltre al suddetto diploma di licenza elementare, certificati attestanti la frequenza di corsi vari, copia del foglio matricolare, da cui risulti il servizio eventualmente reso nelle Forze armate, ecc. Tutti i predetti documenti dovranno essere esibiti in originale od in fotocopia autenticata e in regola con le vigenti leggi sul bollo. Non si terrà conto delle copie di atti non autenticati o comunque non regolari. In particolare i servizi prestati presso aziende private dovranno essere documentati mediante apposita attestazione rilasciata dal competente ufficio del lavoro e della massima occupazione, ovvero mediante fotocopia autenticata del libretto di lavoro. Non si terrà conto delle documentazioni relative a detti servizi, qualora esse non siano prodotte conformemente alle modalità suindicate. Non saranno accolte le domande che, per qualsiasi motivo, perverranno al Ministero oltre il termine stabilito dal primo comma del presente articolo, le domande non complete delle dichiarazioni prescritte e quelle mancanti dell'autenticazione della firma.

Non saranno accolte domande per:

a) omessa dichiarazione espressa del possesso dei requisiti necessari per l'ammissione al concorso, di cui al precedente art. 2 e riportati nello schema di domanda allegato;

b) mancata sottoscrizione autografa da parte del candidato o mancata autenticazione della firma stessa nei modi e nelle forme di legge;

c) intempestività nella presentazione come previsto al primo capoverso del presente articolo.

Art. 4.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande; quelli, invece, che diano titolo a precedenza o preferenza nella nomina al posto, potranno essere acquisiti anche dopo la scadenza di detto termine, purché siano documentati entro il termine stabilito al successivo art. 6.

Art. 5.

La commissione esaminatrice, da nominarsi con successivo decreto, sarà costituita ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

L'esame e la valutazione dei titoli dei candidati sarà effettuata dalla commissione esaminatrice, la quale assegnerà a ciascun candidato un punteggio in relazione alla media dei voti riportati all'atto del conseguimento della licenza elementare ed ai titoli dal medesimo prodotti.

Saranno dichiarati idonei solo i candidati che in detta valutazione avranno conseguito un punteggio di almeno sei decimi.

Effettuata la valutazione, la commissione esaminatrice formulerà la graduatoria di merito con l'indicazione del punteggio complessivo conseguito da ciascun candidato.

Sulla base di tale graduatoria, tenendo conto delle precedenze e dei benefici di carattere preferenziale previsti dalle vigenti disposizioni, sarà formata la graduatoria generale.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive integrazioni, con particolare riferimento al disposto del quarto comma dell'art. 7 della citata legge n. 444/1985 in merito alla preferenza, a parità di merito, accordata ai candidati che si trovino in stato di disoccupazione da un periodo non inferiore a sei mesi risultante dall'iscrizione presso le apposite liste di collocamento.

Art. 6.

Agli effetti della concessione dell'elevazione dei limiti di età e delle preferenze nella nomina, i candidati che siano utilmente collocati nella graduatoria di merito e che intendano avvalersi dei suindicati benefici, dovranno far pervenire al Ministero delle partecipazioni statali - Direzione generale affari generali e organizzazione amministrativa - Via Sallustiana, 53 - 00187 Roma, i documenti attestanti il possesso di tali titoli, entro il termine perentorio di giorni venti decorrenti dalla data in cui avranno ricevuto apposito invito dall'amministrazione. Per la decorrenza dei termini varrà la data apposta dall'ufficio postale sulla cartolina di ricevuta di ritorno. I predetti documenti si considereranno prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato; a tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Tutti i documenti di cui trattasi, al fine della loro valutazione dovranno essere in regola con le disposizioni generali e particolari sul bollo ove non ne sia espressamente prevista l'esenzione; lo stato di famiglia dovrà essere rilasciato in data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo. Detti documenti dovranno, inoltre, essere prodotti nelle forme e nei modi previste dalle vigenti disposizioni di legge, dovranno contenere le indicazioni necessarie redatte in modo chiaro ed inequivocabile e, infine, dovranno essere rilasciati dalle autorità competenti. Non saranno quindi ammessi documenti surrogatori o riferimenti a dati od elementi contenuti in altri documenti.

Art. 7.

La graduatoria generale verrà approvata con decreto ministeriale che sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale del Ministero.

Di detta pubblicazione si darà notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 8.

Ultimate le procedure concorsuali i candidati verranno nominati secondo l'ordine di graduatoria, man mano che si verificheranno cessazioni dal servizio nell'ambito dei posti occupati alla data del 1° aprile 1984, commessi in prova nel ruolo del personale amministrativo della carriera ausiliaria del Ministero.

I nuovi assunti che, senza giustificato motivo, non assumano servizio entro il termine stabilito decadono dalla nomina.

Art. 9.

I nuovi assunti dovranno presentare, entro il primo mese dall'immissione in servizio, i seguenti documenti in regola con le leggi sul bollo:

a) estratto dell'atto di nascita, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero, se sia nato all'estero e sia avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un comune italiano, rilasciato dall'ufficiale di stato civile di quest'ultimo comune;

b) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e lo era anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso. Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

c) certificato rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, attestante che l'aspirante gode dei diritti politici e che non è incorso in alcuna delle cause che, ai termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

d) originale, o copia autentica, del titolo di studio previsto per l'ammissione al concorso;

e) certificato generale del casellario giudiziale rilasciato dal segretario della procura della Repubblica presso il competente tribunale. Il predetto documento non può essere sostituito con il certificato penale;

f) certificato medico rilasciato dal medico provinciale o militare, ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulta che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica, esente da difetti o imperfezioni che possano diminuire il rendimento in servizio e che si è sottoposto all'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Nel caso in cui l'aspirante abbia qualche imperfezione, questa dovrà essere particolarmente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego per il quale è indetto il concorso.

Le firme apposte su tutti i documenti indicati alle precedenti lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, *e)* ed *f)*, dall'ufficiale dello stato civile, dal sindaco, dal notaio, dal segretario della procura della Repubblica, dal medico provinciale, dal medico militare o dall'ufficiale sanitario, non sono soggette a legalizzazione ai sensi dell'art. 18 della legge 4 gennaio 1968, numero 15.

I mutilati od invalidi di guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate, od invalidi civili o per servizio produrranno un certificato rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza e contenente, ai sensi dell'art. 6, n. 3, delle leggi 3 giugno 1950, n. 375, e 24 febbraio 1953, n. 142 e dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539, oltre la descrizione delle attuali condizioni dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione che il candidato è fisicamente idoneo all'impiego al quale concorre e che, per la natura ed il grado della sua invalidità, egli non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro.

L'amministrazione si riserva in ogni caso di sottoporre a visita medica i candidati per i quali lo ritenga necessario;

g) documento da cui risulti l'adempimento degli obblighi militari o l'esito di leva o l'iscrizione nelle liste di leva.

I documenti previsti dalle lettere *b)*, *c)*, *e)* ed *f)*, del presente art. 9 dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi dalla data di assunzione di funzioni.

I candidati dichiarati indigenti potranno produrre i documenti di cui alle lettere *a)*, *b)*, *e)*, *f)*, in carta libera, purché nei documenti stessi sia apposta l'annotazione relativa allo stato d'indigenza, con citazione dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

I candidati che alla data del presente decreto siano impiegati di ruolo delle amministrazioni dello Stato, potranno produrre solo i documenti indicati sotto le lettere *d)*, *f)* *g)*, del presente articolo. Dovranno, peraltro, presentare copia dello stato di servizio rilasciato dall'amministrazione di appartenenza ed un'attestazione della stessa dalla quale risulti, oltre alle mansioni svolte dai candidati, se i medesimi siano stati o meno sottoposti a procedimenti disciplinari.

I candidati che si trovino alle armi potranno esibire in luogo dei documenti indicati nelle lettere *b)*, *f)*, *g)*, del presente articolo, un certificato, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante il loro stato di cittadini italiani e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da questo o da altri ministeri.

I nuovi assunti saranno, eventualmente, invitati a regolarizzare entro trenta giorni, a pena di decadenza, la documentazione incompleta o affetta da vizio sanabile.

I provvedimenti di nomina saranno immediatamente esecutivi salvo la sopravvenienza di inefficacia se la Corte dei conti ricusi il visto.

Le prestazioni rese sino alla data di ricusazione saranno comunque compensate.

Art. 10.

Al termine del periodo di prova di sei mesi, eventualmente prorogabili di altri sei mesi, i nuovi assunti, se riconosciuti idonei e giudicati favorevolmente dal consiglio di amministrazione, verranno nominati nel ruolo della seconda qualifica funzionale.

Durante il periodo di prova saranno corrisposti agli assunti in servizio il trattamento economico previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1981, n. 310, nonché il beneficio di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 344, e le indennità spettanti in base alle vigenti disposizioni di legge.

Per quanto non previsto espressamente nel presente decreto, si applicheranno le norme di cui alle vigenti disposizioni di legge.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 8 gennaio 1986

Il Ministro: DARIDA

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 febbraio 1986
Registro n. 12 Partecipazioni statali, foglio n. 361

ALLEGATO *A*

Schema esemplificativo della domanda
(da compilarsi in carta da bollo)

Al Ministero delle partecipazioni statali - Direzione generale affari generali e organizzazione amministrativa - Via Sallustiana, 53 - 00187 ROMA

Il sottoscritto..
nato a .... (provincia di ....)
il .... e residente a ....
(c.a.p. ....) (provincia di ....)
via ....
chiede di essere ammesso al concorso, per titoli, ad un posto di commesso in prova nel ruolo del personale amministrativo nel ruolo della carriera ausiliaria di codesto Ministero.

All'uopo fa presente:

a) di essere cittadino italiano;

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di .... (in caso di non iscrizione o di cancellazione, indicare i motivi);

c) di non aver riportato condanne penali (in caso contrario, indicare le eventuali condanne riportate, anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale);

d) di essere in possesso del titolo di studio di........................ .... conseguito l'anno .... presso l'istituto .... avente sede a... (indicare eventualmente la via);

e) di avere (o non avere) prestato servizio presso altra pubblica amministrazione (in caso positivo, specificare l'amministrazione e la qualifica di appartenenza) e, comunque, di non essere incorso nella decadenza per aver conseguito l'impiego stesso mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

f) per quanto riguarda gli obblighi militari di trovarsi nella seguente posizione ....;

g) di aver diritto all'elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso in quanto..

Il sottoscritto, infine, desidera che ogni eventuale comunicazione relativa al concorso gli venga inviata al seguente indirizzo:............. ....

Allega il diploma di conseguimento della licenza elementare con l'indicazione del voto riportato in ciascuna materia (od il certificato attestante i voti riportati), nonché i sotto indicati documenti, in regola con il bollo, relativi ai titoli che il sottoscritto ritiene valutabili ai fini del concorso:

1) ....
2) ....
3) ....

Data, ...

Firma ....

Autentica della firma...

86A3621

COMMISSARIATO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI BOLZANO

Concorsi pubblici, nei ruoli locali istituiti nella provincia di Bolzano, ad un posto di ragioniere degli uffici veterinari di confine, ad un posto di agente tecnico del personale ausiliario dell'intendenza di finanza, a due posti di consigliere del personale direttivo dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, a tre posti di segretario del personale di concetto dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione.

Con decreto n. 20254/PR.I del 21 settembre 1985, registrato alla Corte dei conti il 22 novembre 1985, registro n. 12, foglio n. 298, e pubblicato nel supplemento ordinario al Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 17 del 22 aprile 1986, il commissario del Governo per la provincia di Bolzano ha indetto un concorso pubblico, per esami, ad un posto di ragioniere, sesta categoria, in prova nei ruoli locali, istituiti nella provincia di Bolzano, del personale di concetto degli uffici veterinario di confine di Fortezza e Campo Trens.

Detto posto è riservato a cittadini italiani appartenenti al gruppo linguistico tedesco.

Il concorso è aperto solo a coloro che abbiano superato l'esame di accertamento di conoscenza delle due lingue, italiana e tedesca, nei modi previsti dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752.

Il termine per la partecipazione al concorso è fissato in trenta giorni dell'anzidetta data del 22 aprile 1986.

Con decreto n. 20213/PR.I del 28 ottobre 1986, registrato alla Corte dei conti il 16 gennaio 1986, registro n. 1, foglio n. 23, e pubblicato nel supplemento ordinario al Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 17 del 22 aprile 1986, il commissario del Governo per la provincia di Bolzano ha indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di agente tecnico in prova nei ruoli locali, istituiti nella provincia di Bolzano, del personale ausiliario dell'intendenza di finanza.

Detto posto è riservato a cittadini italiani appartenenti al gruppo linguistico tedesco.

Il concorso è aperto solo a coloro che abbiano superato l'esame di accertamento di conoscenza delle due lingue, italiana e tedesca, nei modi previsti dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752.

Il termine per la partecipazione al concorso è fissato in trenta giorni dell'anzidetta data del 22 aprile 1986.

Con decreto n. 20244/PR.I del 9 novembre 1985, registrato alla Corte dei conti il 27 dicembre 1985, registro n. 13, foglio n. 334, e pubblicato nel supplemento ordinario al Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 17 del 22 aprile 1986, il commissario del Governo per la provincia di Bolzano ha indetto un concorso pubblico, per esami, a due posti di consigliere, settima categoria, in prova nei ruoli locali, istituiti nella provincia di Bolzano, del personale direttivo dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione.

Di detti due posti uno è riservato a cittadini italiani appartenenti al gruppo linguistico italiano e uno ad appartenenti al gruppo linguistico tedesco.

Il concorso è aperto solo a coloro che abbiano superato l'esame di accertamento di conoscenza delle due lingue italiana e tedesca, nei modi previsti dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752.

Il termine per la partecipazione al concorso è fissato in trenta giorni dell'anzidetta data del 22 aprile 1986.

Con decreto n. 20245/PR.I del 13 novembre 1985, registrato alla Corte dei conti il 19 marzo 1986, registro n. 3, foglio n. 29, e pubblicato nel supplemento ordinario al Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 17 del 22 aprile 1986, il commissario del Governo per la

provincia di Bolzano ha indetto un concorso pubblico, per esami, a tre posti di segretario, sesta categoria, in prova nei ruoli locali, istituiti nella provincia di Bolzano, del personale di concetto dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione.

Di detti tre posti uno è riservato a cittadini italiani appartenenti al gruppo linguistico italiano e due sono riservati a cittadini italiani appartenenti al gruppo linguistico tedesco.

Il concorso è aperto solo a coloro che abbiano superato l'esame di accertamento di conoscenza delle due lingue, italiana e tedesca, nei modi previsti dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752.

Il termine per la partecipazione al concorso è fissato in trenta giorni dell'anzidetta data del 22 aprile 1986.

86A3413

ISTITUTO NAZIONALE PER STUDI ED ESPERIENZE DI ARCHITETTURA NAVALE

(VASCA NAVALE)

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche

Sono indetti i seguenti concorsi pubblici, per esami:

due posti di collaboratore tecnico-professionale. Titolo di studio richiesto: laurea in ingegneria navale e meccanica;
due posti di assistente tecnico-professionale. Titolo di studio richiesto: maturità di liceo scientifico;
due posti di assistente tecnico-professionale. Titolo di studio richiesto: diploma di perito industriale, specializzazione elettronica;
un posto di archivista dattilografo. Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di primo grado.

Per i predetti concorsi i candidati dovranno possedere alla data di scadenza per la presentazione delle domande età non inferiore ad anni 18 e non superiore ad anni 35, salvo elevazione di legge.

Il termine per la presentazione delle domande scade il sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande dovranno essere redatte con le modalità stabilite dal bando di concorso il cui testo sarà rilasciato a richiesta degli interessati, dagli uffici dell'Istituto, via Corrado Segre, 60, Roma.

86A3655

REGIONE LOMBARDIA

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 12

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 12, a:

un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di ostetricia e ginecologia - area funzionale di chirurgia;
un posto di ingegnere sanitario.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'U.S.L. in Cantù (Como).

86A3668

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di operatore professionale di prima categoria collaboratore - ostetrica, presso l'unità sanitaria locale n. 20.

È riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di operatore professionale di prima categoria collaboratore - ostetrica, presso l'unità sanitaria locale n. 20.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio amministrazione del personale dell'U.S.L. in Chiavenna (Sondrio).

86A3686

Concorso ad un posto di operatore professionale di prima categoria collaboratore - tecnico di laboratorio medico, presso l'unità sanitaria locale n. 56.

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di operatore professionale di prima categoria collaboratore - tecnico di laboratorio medico, presso l'unità sanitaria locale n. 56.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'U.S.L. di Lodi (Milano).

86A3674

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 68

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 68, a:

un posto di assistente medico di medicina generale (area funzionale di medicina) per il servizio di pronto soccorso e accettazione sanitaria;
due posti di assistente medico di ostetricia e ginecologia (area funzionale di chirurgia);
un posto di assistente medico di chirurgia generale (area funzionale di chirurgia) per il servizio di pronto soccorso e accettazione sanitaria;
due posti di operatore professionale di prima categoria collaboratore (infermiere professionale);
due posti di operatore professionale di prima categoria collaboratore (tecnico sanitario di laboratorio medico).

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio segreteria dell'U.S.L. in Rho (Milano).

86A3759

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'ospedale Niguarda Cà Granda dell'unità sanitaria locale n. 75/9

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'ospedale Niguarda Ca' Granda dell'unità sanitaria locale n. 75/9, a:

Ruolo sanitario:

sei posti di operatore professionale di prima categoria - coordinatore (capo sala);
nove posti di operatore professionale di prima categoria - collaboratore (vigilatrice d'infanzia);
tre posti di operatore professionale di prima categoria - collaboratore (ostetrica);
un posto di operatore professionale di prima categoria - collaboratore (dietista);
centosessantadue posti di operatore professionale di prima categoria - collaboratore (infermiere professionale);
un posto di operatore professionale di prima categoria - coordinatore (capo tecnico di radiologia);
undici posti di operatore professionale di prima categoria - collaboratore (tecnico di radiologia).

Il termine per la presentazione delle domande redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione del personale del presidio ospedaliero in Milano.

86A3747

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 6

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 6, a:

un posto di primario ospedaliero di psichiatria (a tempo pieno);
un posto di direttore amministrativo capo servizio - area economico finanziaria;
un posto di assistente medico di psichiatria (a tempo pieno).

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio gestione del personale dell'U.S.L. in Borgo Val di Taro (Parma).

86A3688

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di dirigente sanitario di igiene, epidemiologia e sanità pubblica presso l'unità sanitaria locale n. 6.

È riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di dirigente sanitario di igiene, epidemiologia e sanità pubblica (a tempo pieno), di cui all'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 297 del 18 dicembre 1985 (il bando integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Emilia-Romagna n. 9 del 29 gennaio 1986) presso l'unità sanitaria locale n. 6.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio gestione del personale dell'U.S.L. in Borgo Val di Taro (Parma).

86A3689

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 22

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 22, a:

un posto di dirigente sanitario - disciplina pediatria, a tempo pieno;

un posto di veterinario coadiutore - settore igiene della produzione e commercializzazione degli alimenti di origine animale;

un posto di chimico collaboratore;

un posto di operatore professionale collaboratore - dietista;

due posti di operatore professionale collaboratore - perito industriale per il settore chimico;

un posto di assistente sociale coordinatore;

un posto di direttore amministrativo capo servizio affari generali.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio gestione del personale dell'U.S.L. in San Lazzaro di Savena (Bologna).

86A3763

Concorso ad un posto di direttore amministrativo capo servizio - attività economali e di approvvigionamento, presso l'unità sanitaria locale n. 29.

È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto vacante di direttore amministrativo capo servizio - attività economali e di approvvigionamento, presso l'unità sanitaria locale n. 29.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio gestione del personale dell'U.S.L. in Bologna.

86A3753

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 31

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 31, a:

A) *Ruolo sanitario:*

1) Profilo professionale: medici:
un posto di primario ospedaliero di chirurgia pediatrica (a tempo pieno).

B) *Ruolo professionale:*

1) Profilo professionale: ingegneri:
un posto di ingegnere civile coordinatore.

C) *Ruolo tecnico:*

1) Profilo professionale: operatori tecnici:
un posto di operatore tecnico coordinatore autista;
un posto di operatore tecnico coordinatore autista (addetto al coordinamento del settore meccanico di riparazione e manutenzione autoveicoli);
un posto di operatore tecnico coordinatore di lavanderia;
tre posti di operatore tecnico coordinatore di cucina;
un posto di operatore tecnico coordinatore di cucina, (addetto alla dispensa);
un posto di operatore tecnico coordinatore giardiniere;
sette posti di operatore tecnico coordinatore elettricista;
sette posti di operatore tecnico coordinatore termo-idraulico meccanico;

due posti di operatore tecnico coordinatore termo-idraulico meccanico (addetto alle centrali idriche e di condizionamento);
cinque posti di operatore tecnico coordinatore conduttore di generatori a vapore;
un posto di operatore tecnico coordinatore di guardaroba;
un posto di operatore tecnico coordinatore di guardaroba, (addetto alla sartoria).

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio gestione personale dell'U.S.L. di Ferrara.

86A3672

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 36

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 36, a:

due posti di operatore professionale collaboratore del personale infermieristico - ostetrica;
tre posti di operatore professionale collaboratore del personale con funzioni di riabilitazione - terapia della riabilitazione.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio gestione del personale dell'U.S.L. in Lugo (Ravenna).

86A3761

REGIONE PIEMONTE

Concorso ad un posto nella posizione funzionale di direttore amministrativo capo servizio per il servizio economico finanziario presso l'unità sanitaria locale n. 24.

E indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 24, ad un posto nella posizione funzionale di direttore amministrativo capo servizio per il servizio economico finanziario.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'uffico personale dell'U.S.L. in Collegno (Torino).

86A3680

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 63

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 63, a:

un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di pediatria;
un posto di operatore professionale collaboratore - tecnico di laboratorio analisi;
un posto di direttore amministrativo - capo servizio personale, patrimoniale e legale.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'U.S.L. in Saluzzo (Cuneo).

86A3764

REGIONE TOSCANA

Concorso ad un posto di assistente medico presso l'unità sanitaria locale n. 10-F

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente medico dell'area funzionale di medicina presso l'unità sanitaria locale n. 10-F.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi agli uffici amministrativi dell'U.S.L. in Lastra a Signa (Firenze).

86A3756

Concorso ad un posto di primario di anestesia e rianimazione presso l'unità sanitaria locale n. 12

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di anestesia e rianimazione presso l'unità sanitaria locale n. 12.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio amministrativo personale dell'U.S.L. in Pisa.

86A3758

Concorso ad un posto di operatore professionale di prima categoria collaboratore - personale di vigilanza e ispezione - perito industriale, presso l'unità sanitaria locale n. 28.

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di operatore professionale di prima categoria collaboratore - personale di vigilanza e ispezione - perito industriale ad indirizzo chimica industriale, presso l'unità sanitaria locale n. 28.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'U.O. di amministrazione del personale dell'U.S.L. in Grosseto.

86A3681

REGIONE PUGLIA

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale BA/17

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale BA/17, a:

un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di radiologia - area funzionale di medicina;
un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero - area funzionale di chirurgia.

Il termine di presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'U.S.L. in Gioia del Colle (Bari).

86A3666

REGIONE ABRUZZO

Concorso ad un posto di direttore amministrativo presso l'unità sanitaria locale n. 9

E indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di direttore amministrativo presso l'unità sanitaria locale n. 9.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'U.S.L. in Ortona (Chieti).

86A3677

REGIONE VENETO

Concorso ad un posto di dirigente sanitario presso l'unità sanitaria locale n. 9

E indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 9 ad un posto di dirigente sanitario per il settore igiene pubblica e la prevenzione e la sicurezza negli ambienti di lavoro (a tempo pieno).

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'U.S.L. di Noventa Vicentina (Vicenza).

86A3728

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 20

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 20, a:

un posto di biologo coadiutore;
un posto di farmacista dirigente - responsabile del settore farmaceutico;
un posto di dirigente sanitario - responsabile del settore igiene e sanità pubblica, prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio del personale dell'U.S.L. in Camposampiero (Padova).

86A3687

Concorso riservato a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 26

E indetto concorso riservato, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 26, a:

tre posti di operatore professionale di prima categoria - collaboratore (terapista della riabilitazione);
due posti di operatore tecnico (servizi generali).

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione del personale dell'U.S.L. in Bussolengo (Verona).

86A3669

REGIONE MOLISE

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 2

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 2, a:

Profilo professionale medici:

un posto di primario di chirurgia generale;
un posto di primario di anestesia e rianimazione.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio affari generali e del personale dell'U.S.L. in Agnone (Isernia).

86A3682

REGIONE SARDEGNA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 14.

È riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 14, a:

un posto di aiuto medico, area funzionale di prevenzione e sanità pubblica, disciplina igiene pubblica;

un posto di veterinario coadiutore area funzionale sanità animale;

un posto di assistente sanitaria visitatrice.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale della U.S.L. in Ales (Oristano).

86A3727

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 21

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 21, a:

due posti di primario di anatomia e istologia patologica;
un posto di primario di otorinolaringoiatria;
un posto di fisico collaboratore.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale dell'U.S.L. in Cagliari.

86A3667

REGIONE LAZIO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di dirigente sanitario presso l'unità sanitaria locale VT/2.

È riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di dirigente sanitario, area funzionale prevenzione e sanità pubblica - disciplina igiene epidemiologia e sanità pubblica o medicina del lavoro.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale della U.S.L. in Tarquinia (Viterbo).

86A3726

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 19

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 19, a:

un posto di primario di chirurgia cardiovascolare;
un posto di primario di chirurgia toracica;
un posto di psicologo collaboratore;
due posti di aiuto corresponsabile ospedaliero di psichiatria.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al settore personale dell'U.S.L. in Roma.

86A3665

OSPEDALE DI BORMIO E SONDALO

Concorso ad un posto di direttore di farmacia

È indetto pubblico concorso per titoli ed esami, ad un posto di direttore di farmacia.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Sondalo (Sondrio).

86A3678

ORDINE MAURIZIANO DI TORINO

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'ospedale mauriziano di Torino, a:

Ruolo sanitario:

un posto di assistente di nefrologia ed emodialisi;
un posto di operatore professionale collaboratore - dietista.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio concorsi dell'ente in Torino.

86A3679

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria MARZOLI
Via B. Spaventa, 18
◇ **L'AQUILA**
Libreria FANTINI
Piazza del Duomo, 59
◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
◇ **TERAMO**
Libreria BESSO
Corso S. Giorgio, 52

BASILICATA

◇ **MATERA**
Libreria MONTEMURRO
Via del Corso, 1/3
◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89
◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo
◇ **CROTONE (Catanzaro)**
Ag. Distr. Giornali LORENZANO G.
Via Vittorio Veneto, 11
◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria S. LABATE
Via Giudecca

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4
◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47
◇ **BENEVENTO**
LE FORCHE CAUDINE
S.S. Appia Km. 258
◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante
◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA
◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51
◇ **PAGANI (Salerno)**
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE
Piazza Municipio
◇ **SALERNO**
Libreria INTERNAZIONALE
Piazza XXIV Maggio, 10/11

EMILIA-ROMAGNA

◇ **CERVIA (Ravenna)**
Ed. Libr. UMILIACCHI MARIO
Corso Mazzini, 36
◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1
◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F
◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210
◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo
◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160
◇ **RAVENNA**
Libreria LAVAGNA
Via Cairoli, 1
◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B
◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria CAIMI DUE
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16
◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre
◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15
◇ **UDINE**
Cartolibreria «UNIVERSITAS»
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni
◇ **FROSINONE**
Libreria CATALDI
Via Minghetti, 4/A
◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30
◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7
◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria CAMERA DEPUTATI
Via Uffici del Vicario, 17
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Soc. MEDIA c/o Chiosco Pretura Roma
Piazzale Clodio
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28
◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25
◇ **LA SPEZIA**
Libreria DA MASSA CRISTINA
Via R. De Nobili, 41
◇ **SAVONA**
Libreria MAUCCI
Via Paleocapa, 61/R

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74
◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13
◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14
◇ **CREMONA**
Ditta I.C.A.
Piazza Gallina, 3
◇ **MANTOVA**
Libreria DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32
◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C
◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14
◇ **VARESE**
Libreria VERONI
Piazza Giovine Italia

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5
◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188
◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11
◇ **PESARO**
Libreria SEMPRUCCI
Corso XI Settembre, 6
◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO (AP)**
Libreria Albertini
Via Risorgimento, 33

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67
◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31
◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
◇ **ASTI**
Ditta I.C.A.
Via De Rolandis
◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6
◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10
Libreria PASQUALE
Via Roma, 64/D
◇ **NOVARA**
GALLERIA DEL LIBRO
Corso Garibaldi, 10
◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20
◇ **VERCELLI**
Ditta I.C.A.
Via G. Ferraris, 73

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65
◇ **BARI**
Libreria ATHENA
Via M. di Montrone, 86
◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21
◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30
◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65
◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32
◇ **NUORO**
Libreria EINAUDI EDITORE
Via Veneto, 86
◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70
◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16
◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36
◇ **CATANIA**
Libreria ARLIA
Via V. Emanuele, 60/62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395
◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele
◇ **MESSINA**
Libreria O.S.P.E.
Piazza Cairoli, isol. 221
◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16
◇ **RAGUSA**
Libreria DANTE
Piazza Libertà
◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22
◇ **TRAPANI**
Libreria DE GREGORIO
Corso V. Emanuele, 63

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42
◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9
◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91
◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via Fillungo, 43
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9
◇ **MASSA**
Libreria VORTUS
Galleria L. Da Vinci, 27
◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13
◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37
◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6
◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43
◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tillier, 34

VENETO

◇ **BELLUNO**
Libreria BENETTA
Piazza dei Martiri, 37
◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17
◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31
◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511
◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5
◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;**
— **presso le Concessionarie speciali di:**
BARI, Libreria Laterza S.p.A., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria s.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria Calabrese, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. s.r.l., via Roma, 80;
— **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1986

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, esclusi i supplementi ordinari:		
- annuale	**L.**	**90.000**
- semestrale	**L.**	**50.000**
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:		
- annuale	**L.**	**180.000**
- semestrale	**L.**	**100.000**
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		
- annuale	**L.**	**20.000**
- semestrale	**L.**	**12.000**
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:		
- annuale	**L.**	**75.000**
- semestrale	**L.**	**40.000**
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale	**L.**	**20.000**
- semestrale	**L.**	**12.000**
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle tre serie speciali:		
- annuale	**L.**	**285.000**
- semestrale	**L.**	**160.000**

- Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	**L.**	**600**
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali* ogni 16 pagine o frazione	**L.**	**600**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	**L.**	**600**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	**L.**	**600**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	**L.**	**45.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	**L.**	**600**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	**L.**	**25.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo	**L.**	**2.500**

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita *Italia*	*Estero*
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	**L. 1.000**	**1.000**
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	**L. 1.000**	**1.000**
	Spese per imballaggio e spedizione	**L. 1.500**	**1.700**
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	**L. 2.000**	**2.000**
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenente 6 numeri di Gazzetta ufficiale fino a 96 pagine cadauna	**L. 6.000**	**6.000**
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	**L. 1.000**	**1.000**
	Spese per imballaggio e spedizione	**L. 1.500**	**1.700**
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	**L. 2.000**	**2.000**

Maggiorazioni per spedizione via area per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400**.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	**L.**	**82.000**
Abbonamento semestrale	**L.**	**45.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**L.**	**600**

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.
L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato: telefoni nn. (06) 85082149 - 85082221